

Ferdinando Zuccotti

Vivagni. IX

Nuove personali opinioni sulla storia della «provocatio ad populum». Uno scandalo romanistico –

Nuove personali opinioni sulla storia della «provocatio ad populum» Uno scandalo romanistico(*)

1. Del comizio centuriato e della sentenza di morte da esso «comminata» e subito eseguita senza possibilità del reo di fuggire in esilio, della ‘*sanctio legis*’ come pena «irrogata» dalla *lex* e della esclusione dei plebei non abbienti da tale assemblea – 2. Di altre brutture ed ingenuità nonché di una *poena cullei* «faidate» inflitta dai privati nella verosimile inerzia dello stato di fronte al patricidio, ed eziandio di una nuova norma duodecimitabulare di cui nessuno aveva mai sospettato l’esistenza – 3. Della necessità di essere *sui iuris* per avere la soggettività giuridica di diritto pubblico e della *provocatio ad populum* proposta dai *patres familias* per i figli minorenni ed incapaci, sebbene già *magistri equitum* – 4. Ancora della *provocatio ad populum* opposta ad una sentenza dell’*ordo iudiciorum privatorum* in tema di *credita pecunia*, in cui inspiegabilmente attore non è il creditore ma nientemeno che il console e da cui non si sa perché conseguirebbe la decapitazione del convenuto – 5. Di dubbie definizioni di ‘*necare*’, ‘*occidere*’ nonché ‘*verberare*’ e di altri inopinati grossolani errori sulle norme decemvirali, nonché di un’*arbor infelix* capace di muoversi dall’interno all’esterno delle mura di Roma (e forse viceversa) – 6. Di carenze bibliografiche, mancate letture e di altre citazioni malcite – 7. Di testi latini incompresi, vilipesi ed offesi e di ulteriori grottesche deduzioni dal loro malinteso dettato – 8. Parole sbagliate, termini di cui rimane incerto il significato e frasi che affermano il contrario di quello che vorrebbero dire, nonché sgraziate virgole messe a caso nei luoghi sbagliati per essere d’ostacolo alla lettura – 9. Del rapporto tra dimostrazione argomentata e personale opinione, nonché di altre protervie ed infine di una davvero incredibile ignoranza delle nozioni più elementari del diritto romano, e poi ancora anche di opinioni dietrologiche da *talk show* televisivo, il tutto quale presupposto ormai sicuro per una sfolgorante carriera accademica (con in chiusura un biasimo per servili attestazioni di «eccellenza accademica» ed altre tristezze romanistiche).

Vi do qualcosa che vale più di una prova, signore, vi do la mia precisa opinione¹

1. Sono vari anni che rimando la stesura di questa recensione, già varie volte iniziata e ripresa e poi desolantemente lasciata e di nuovo riabbandonata: cosa che mi ha provocato per di più la triste necessità di ritornare più volte sul libro in questione, certo non di amabile lettura, ma di ancor più spiacevole rilettura. Tuttavia, ora che finalmente mi sono imposto di chiudere una volta per tutte questa sgradevole situazione, troppo a lungo lasciata in sospeso, mi accorgo che in effetti la mia

*) A proposito di Elena TASSI SCANDONE, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, Napoli, Jovene («Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’»), 2010, p. XVI, 384.

¹) Wilkie COLLINS, *The Haunted Hotel. A Mystery of Modern Venice* (1878), trad. it. (di Pietro Meneghelli) – *L'albergo stregato. Un mistero della Venezia moderna* – Milano, 2002, p. 70 [cap. IX] (si tratta di un volumetto di 208 pagine allegato a «l'Unità» del 24.8.2002 nella collana «La nascita del giallo»).

riottosità a stendere un articolato giudizio argomentato sulla nequizia di una simile pubblicazione non era per nulla casuale né affatto dovuta ad una pigra e svogliata mancanza di volontà e determinazione nell'affrontare un compito pur spiacevole e penoso ma nonostante tutto doveroso: mi rendo ora conto, infatti, che ciò che mi infastidisce più di ogni cosa, e persino ancora di più delle orripilanti insensatezze romanistiche e del dubbio uso della lingua italiana propri del libro in questione (per tacere della conoscenza del latino), è piuttosto una sorta di sordo e livido risentimento verso il pur innegabile compito che, nel mestiere di romanista dopotutto da me pur liberamente intrapreso, in certo modo ora mi obbliga appenatamente ad elencare e stigmatizzare tutte le parole e le affermazioni di insipiente ignoranza recate da tale volume, e soprattutto mi costringe a perdere il mio tempo nell'occuparmi di simili assurde contingenze invero demenziali e a recensire una cosiddetta monografia la cui esistenza, come diceva quel vecchio proverbio viennese, «è una di quelle cose che è già troppo l'ignorarle».

Perché mai, in effetti, si deve perdere il proprio tempo, e rinunciare a occupazioni migliori anche per quanto riguarda lo stesso studio dei diritti antichi, trattando di uno sciagurato libro di diritto penale romano, avente ad oggetto la *provocatio ad populum*, che addirittura ignora che il processo criminale davanti ai comizi non si concludeva automaticamente, in caso di colpevolezza, con l'effettiva messa a morte del reo, esistendo magari istituti come il cosiddetto *ius exilii*, da esercitare prima del raggiungimento della maggioranza di voti utili alla condanna, e come ancora la *interdictio aqua et igni*? Eppure l'autrice, incredibilmente, afferma a chiare lettere che «la pronuncia del popolo può confermare la condanna emessa in primo grado dal magistrato ovvero riformarla ed assolvere l'imputato. Qualora il comizio decida di confermare la condanna pronunciata dal magistrato, decadono gli effetti sospensivi della *provocatio* e il magistrato può dare esecuzione alla pena»².

Del pari, risulta incredibile dover perdere tempo, ad esempio, sottolineando come sia qui del tutto ignorata la nozione di '*sanctio legis*', che com'è noto risulterebbe seguire, nella pubblicazione delle leggi repubblicane, la *praescriptio* e la *rogatio*, fornendo alla legge nel suo complesso un generale apparato protettivo finale e coordinandola altresì con le altre disposizioni vigenti, ma che invece per l'autrice è semplicemente la sanzione comminata (verbo che ella non riesce tra l'altro a distinguere nel suo significato da quello di «irrogare») ³ quale pena dalla *rogatio* stessa: pena che infatti viene qui

²) *Leges Valeriae*, cit. p. 151 (cfr. anche p. 54 s. e 318 s.). Di tale ignara impostazione, cui sfuggono i più elementari meccanismi della votazione centuriata, vi è anche traccia nel capitolo finale (p. 335 ss.), in cui l'autrice avanza la dubbia convinzione che vi fosse un controllo di merito degli auguri sulla corrispondenza al volere divino delle «delibere» in tema di *provocatio* delle assemblee popolari, generalizzando oltre ogni congruità (in relazione a Cic., *rep.* 2.54, che ricollega tale istituto processuale ai *libri augurales*) l'approvazione da parte di tale collegio sacerdotale dell'assoluzione dell'Orazio sororicida dopo la disfida con i Curiazi, per il quale vengono altresì previsti sacrifici espiatori (Liv., *urb. cond.* 1.26.12-14, e Fest., *verb. sign.*, sv. '*sororium tigillum*', L. p. 380): al di là di ogni altro problema – e soprattutto del fatto che un simile controllo di merito da parte di un collegio sacerdotale, patrizio fino alle *lex Ogulnia* del 300 a.C., non sarebbe certo perdurata nell'indifferenza dei plebei ed avrebbe verosimilmente lasciato tracce molto più esplicite nelle fonti specie relative alle implicazioni politiche della *provocatio ad populum* –, ed anche lasciando da parte le gratuite fantasie dell'autrice in ordine alla spiegazione dell'*'improbe factum'* della *lex Valeria* del 300 a.C. nientedimeno che come decadenza immediata dalla carica del magistrato che non rispetti la *provocatio*, in quanto atto contrario al diritto augurale, per essere quindi sottoposto come privato ad un processo di *perduellio* (p. 350 ss.), fa in ogni caso una certa impressione sentire parlare della votazione comiziale nei termini di una «pronuncia popolare» (p. 349) o di una «delibera» (p. 350) concepita in termini alquanto moderni (del tipo «la Camera approva»), senza che sia dato scorgere il minimo barlume di un sospetto che la votazione in realtà si interrompesse di norma prima di scrutinare tutte le centurie, sia in caso di rinuncia del reo, che a un certo punto poteva preferire non rischiare la condanna ed interrompere una votazione che si preannunciava sfavorevole per andare prudentemente in esilio, sia, in caso di voto a lui favorevole, al raggiungimento della maggioranza assoluta, che com'è noto poteva aversi già anche dopo lo scrutinio delle prime cento centurie (sarebbe bastato scorrere un qualsiasi manuale di storia del diritto romano elementare, di quelli che anche la nostra autrice fa probabilmente studiare ai suoi studenti: si veda ad esempio V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1994, p. 35, 81 e 172 s.).

³) Cfr. ad esempio, tra i vari luoghi, p. 125 nt. 67: «La dottrina ritiene che l'arresto sia funzionale a porre nella disponibilità del magistrato il cittadino nei cui riguardi sia stato comminato un provvedimento capitale»: se sapesse meglio il latino – e quindi che «comminare», da '*minor*', significa «minacciare», ed è quindi proprio della previsione generale ed astratta del legislatore – l'autrice userebbe qui, più esattamente, «irrogare», che appunto si riferisce alla

indicata non solo semplicemente come ‘*sanctio*’ – fenomeno alquanto diffuso anche se terminologicamente non del tutto proprio – ma senz’altro come ‘*sanctio legis*’, rivelando così come tutto questo problema debba essere del tutto ignoto e totalmente estraneo all’autrice, che pur mi risulta che il diritto romano lo insegni, per di più ahimè all’università⁴.

Del resto, anche la composizione dei comizi centuriati sembra per lei un oscuro oggetto di uno struggente desiderio di conoscenza disgraziatamente mai appagato: infatti, secondo l’autrice, della «assemblea delle centurie» ecco che «facevano parte anche gli esponenti degli strati più abbienti della plebe»⁵ – i poveri, invece, fuori! –, chiamando anzi a suffragio di una simile follia e quasi come correo in essa l’incolpevole Bernardo Santalucia, che com’era prevedibile si limita a dire ben diversamente, nel luogo indicato, che è da ritenere «che la plebe si battesse per il ... trasferimento» dei processi capitali «dall’assemblea per curie, dove i patrizi dominavano a causa del *suffragium clientium*, all’assemblea per centurie»⁶.

2. Del resto vi sono molti altri argomenti sempre fondamentali del diritto romano istituzionale che sembrano alquanto poco padroneggiati dall’autrice, che appare in effetti muoversi come in un territorio sconosciuto, attenta e quasi impaurita da aspetti di carattere scontatamente generale che a un normale romanista risulterebbero inverosimilmente trascurabili ed immediati in una monografia di argomento specifico, mentre d’altra parte, sempre su simili temi di primo abbecedamento romanistico essa commette ahimè errori che solo per pietà ci si può limitare a definire marchianamente sesquipedali.

Così, sotto il primo aspetto, stupisce la compunta diligenza degna di una matricola all’esame di storia del diritto romano con cui ci si preoccupa di specificare che «l’opinione attualmente prevalente è propensa a credere alla storicità del decemvirato legislativo», aggiungendo purtuttavia, in una visione quantomeno parziale e distonica, «anche sulla base del fatto» – che (parola peraltro saltata dall’autrice) – «di esso si trova menzione anche nei Fasti di età augustea»⁷, mentre, per giustificare la circostanza (che a suo avviso lascia «perplexi») che in tale codificazione «manchi una esplicita disposizione generale sulla titolarità della funzione legislativa» (problema assurdo che mostra oltre ogni limite del ridicolo la sottesa mancanza di ogni percezione storica del complessivo contesto del diritto romano dei primi secoli), subito aggiunge che tale «perplexità» può essere superata tenendo conto del fatto che «la moderna dottrina ha infatti evidenziato come la codificazione del V secolo non fosse affatto ‘esaustiva’, considerazione che vale a maggior ragione per le leggi sacrate di epoca ancora precedente»⁸.

Se il bisogno di precisare simili ovvietà spacciandole quasi come un peculiare risultato della più recente dottrina mostra l’estraneità strutturale di simili temi a quella che si vorrebbe poter indicare come la preparazione generale dell’autrice (a parte ovviamente l’addirittura esilarante osservazione

pena in concreto inflitta dal giudice (cfr. anche – per l’errore inverso, in cui è la legge che «irroga» – *infra*, nt. 14).

⁴) Per ‘*sanctio legis*’ si veda ad esempio p. 247, p. 261 (addirittura titolo di paragrafo), p. 314, p. 273 e p. 352 (cfr. anche p. 5 nt. 8 e p. 184 nt. 119).

⁵) *Leges Valeriae*, cit. p. 171.

⁶) Cfr. *ibid.*, nt. 68, dove si rinvia appunto a B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*², Milano, 1998, p. 41. Non sto a sottolineare come le disperanti affermazioni dell’autrice implicino pianamente la mancata conoscenza del sistema timocratico a base del comizio curiato, e quindi – è da temere – il suo ordinamento per unità di voto, la divisione tra *seniores* e *juniores* (ché anzi, come si vedrà tra breve, a suo modo di vedere gli *alieni iuris* non avevano la capacità di diritto pubblico e dunque, a rigore, di tale assemblea non avrebbero neppure potuto far parte a pieno titolo) e forse (cfr. *supra*, nt. 3) i suoi stessi sistemi di votazione (chiudendo questa recensione, e cercando per curiosità su *Internet* qualche notizia sull’autrice – cfr. *infra*, nt. 112 –, ho visto che essa insegna proprio Storia del Diritto Romano nientemeno che alla «Sapienza» di Roma: quale storia e quale diritto romano è arduo comprenderlo).

⁷) *Leges Valeriae*, cit. p. 154 nt. 4.

⁸) Cfr. *ivi*, p. 193 nt. 145. Alquanto ingenua, poi, e del tutto priva di qualsiasi reale impostazione critica, le osservazioni circa la considerazione del decemvirato in termini di nuova e stabile forma di governo di Roma (p. 259 e nt. 62), così come quelle sul carattere tirannico del secondo decemvirato (p. 283 s.), nelle quali, se mi è concessa una brutta maiuscola, la Storia stessa, e non solo la sottesa narrazione liviana, sembrano venir ridotte più o meno ad una storia del tipo delle fiabe narrate dall’avola al nipotino.

per cui le *leges sacrae* non costituivano – e meno male! – un *corpus* esaustivo)⁹, questa sorta di mancata percezione per così dire daltonica dei contorni e degli atteggiamenti di fondo del mondo giuridico romano arcaico si rivela poi inaspettatamente in altri particolari, come ad esempio quando si afferma *ex abrupto*, trattando del soricidio dell’Orazio superstite alla disfida con i Curiazi, che «secondo una antica consuetudine, legalizzata dalle XII tavole, la pena prevista per i traditori è la morte, morte che può essere inflitta da chiunque»¹⁰; e se il lettore – che non ha mai trovato una simile disposizione duodecimitabulare, e ricorda al massimo *tab. IX.5*, dove si prevede per ‘*qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit*’ (che però vuol dire «consegnare», non certo «tradire») appunto la pena di morte, ma non certo inflitta «da chiunque» – va a vedere la nota che dovrebbe spiegare e suffragare tale inaspettata affermazione, trova ahimè soltanto una ineffabile citazione di Sen., *contr.* 10.6 *exc.*, che parla dell’uccisione del ladro (notturno), odiato appunto perché simile al traditore, e quindi una osservazione sul «non casuale» uso della spada da parte dell’Orazio nell’uccidere la sorella trafiggendola, «ovvero» (nell’erroneo senso di «cioè») «nello stesso modo in cui in guerra si uccidono i nemici»¹¹.

Anche al di là della geniale invenzione della nuova ed inopinata norma decemvirale (che in modo caricaturale si potrebbe magari tradurre in un ipotetico versetto del tipo «*si proditor civium sit, si quis im occisit, iure caesus esto*»), la fissazione della possibilità di uccidere il reo da parte del *quvis de populo* sembra piacere molto alla studiosa, che stupefacentemente arriva ad affermare – non si sa perché (ma ovviamente la scienza dell’autrice non si abbassa a dare spiegazioni al lettore) –, che il ricorso alla *provocatio* era ammissibile solo per pene pubbliche, e che «questo esclude che la *provocatio* potesse opporsi anche in quei casi in cui la pena non era eseguita dal magistrato ma dai privati, è il caso del *parricidium* e quello della sacertà», rinviando, «sull’esecuzione della pena nel *parricidium* e della sacertà», ad Eva Cantarella, che peraltro, nel luogo (mal) indicato dall’autrice si occupa solo della «pena del sacco», né per fortuna dice corbellerie quali l’assurdità di una *poena cullei* inflitta non dal pontefice massimo ma chissà perché da privati¹²: ilare ed insensata prospettiva ricostruttiva, quest’ultima, che per un attimo evoca al lettore l’inusitato scenario di torme di *cives* romani tramutatisi in improvvisati giustizieri della notte, che nel segreto di casa si cuciono otri di pelle bovina e si industriano poi a impecciarli, procurandosi altresì galli neri, cani, vipere e più rare scimmie, per poi uscire al tramonto a caccia di patricidi così da togliersi finalmente la soddisfazione di accopparli secondo tutti i crismi del rito sacrale del culleo (così imparano ad uccidere il babbo e la mamma, sti cattivoni, approfittando che lo stato chissà perché non li punisce!)¹³. E mi si perdoni l’essermi lasciato andare ad un tono scherzosamente grottesco e troppo colloquiale, ma v’era davvero bisogno di una pausa liberatoria per riuscire ad andare avanti in questo strazio.

E questo per tacere su inammissibili ingenuità, come il pretendere di invocare le moderne ricostruzioni palinogenetiche delle XII Tavole per inferire direttamente da esse, senza alcuna ovvia censura di ordine metodologico, definitive considerazioni sul raggruppamento delle norme in tale legi-

⁹) Si veda ad esempio, a p. 191 (cfr. p. 231) l’osservazione, che segue in buona parte le tesi di Feliciano Serrao in materia ma che viene enunciata in maniera alquanto apodittica ed ingiustificata, secondo cui le norme duodecimitabulari ‘*de capite civis*’ e ‘*privilegia ne inroganto*’ sarebbero «due *leges translatae* dal *corpus* delle leggi sacrate al codice decemvirale».

¹⁰) *Leges Valeriae*, cit. p. 150.

¹¹) Cfr. *ivi*, p. 150 nt. 134.

¹²) Cfr. *ivi*, p. 106 nt. 5, dove si invia a E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano, 1991, p. 264 (*rectius*, p. 264 ss.): tra l’altro quest’ultima, ricordando che «il reo veniva tradotto in carcere in attesa dell’esecuzione», avrebbe dovuto mettere subito l’autrice – se avesse letto quello che citava – sull’avviso del madornale granchio che stava prendendo.

¹³) Si noti che l’autrice – *Leges Valeriae*, cit., p. 60 ss. –, aveva già considerato il problema dell’esclusione della *provocatio* in relazione al patricida, alla vestale ed ad altri illeciti sacrali, appunto in quanto pene sacrali, citando in particolare A. MAGDELAIN, *De la coercion capitale du magistrat supérieur au tribunal du peuple* (1987), in *Ius Imperium Auctoritas*, Roma, 1990, p. 547, del quale riporta un lungo stralcio, che anzi essa ricopia due volte, a p. 62 nt. 4 e a p. 69 nt. 23 (peraltro indicandolo la prima volta, erroneamente, in riferimento alla p. 147 e la seconda, con esattezza, alla p. 547): ma, anche se si dice che ‘*repetita iuvant*’, l’autrice risulta aver già del tutto dimenticato appena quaranta pagine dopo tali considerazioni da lei pur reiteratamente richiamate.

slazione¹⁴, o il contrastare l'ipotesi di una falsificazione del contenuto di quest'ultima da parte di Cicerone affastellando affermazioni apodittiche ed argomenti debolissimi spacciati come decisivi, senza che neppure che le venga in mente l'obiezione in ipotesi più ovvia e nel caso risolutiva, che sorgerebbe spontanea ad ogni studente del primo anno che abbia appreso con una certa attenzione un qualsiasi manuale di storia del diritto romano: ossia il fatto banalissimo che le XII Tavole erano ovviamente un testo troppo noto a tutti ai tempi di Cicerone per poter essere falsificato, anche perché – come egli stesso afferma¹⁵ – nella sua generazione quasi tutti l'avevano imparato a memoria¹⁶.

3. Ancor peggio, l'autrice sembra poi del tutto incapace di distinguere tra la capacità giuridica di diritto privato, in cui si contrappone la natura *sui iuris* del *pater familias* alla condizione di *alieni iuris* del figlio, dalla pur diversa soggettività che vige nell'ambito del diritto pubblico, dove anche chi è sottoposto alla *potestas* del genitore ha pieni diritti e può com'è noto giungere ai vertici del *cursus honorum*: non si comprende quindi in base a quale totale ignoranza di tali ovvi principii facenti parte del primo abbecedamento romanistico l'autrice possa scrivere invece, trattando pomposamente e con inutile dogmaticismo dei «requisiti soggettivi» della *provocatio*, che «L'esame dei singoli casi di *provocationes* evidenzia, però, che nel caso fosse un soggetto *alieni iuris* la *provocatio* potesse essere opposta al magistrato dal *pater familias* o comunque da chi ne avesse la potestà»¹⁷, citando a riprova due casi¹⁸ in cui, ben diversamente, il *pater* interviene a difendere il figlio integrandone l'azione di-

¹⁴ L'autrice afferma infatti, lasciando basito il lettore, che l'apparentamento delle due norme '*privilegia ne irroganto*' e '*de capite civis nisi per maximum comitiatum*' (*xii tab.* IX.1-2), unite da Cic., *leg.* 3.19.44 e *Sest.* 30.65, non è dovuto solo al fatto che entrambe riguardano il comizio, come dimostrerebbe il fatto che la moderna collocazione palinogenetica, in tal caso, dovrebbe in tal caso collocare insieme ad esse, tra le norme «*de maximo comitiatu*», «anche le *leges de provocatione*» (*Leges Valeriae*, cit., p. 194); ora non interessa qui il fatto che l'autrice interpreti la seconda norma come un divieto di far approvare leggi *de capite civis* se non dal *maximus comitiatus*, e quindi non più come relativa al processo criminale, né la circostanza che, esclusa appunto *tab.* IX.2, non si capisce bene quali sarebbero esattamente state le altre norme *de provocatione* contenute nella legislazione decemvirale (che in ogni caso sarebbero forse state da specificare meglio, nonostante il presumibile riferimento alle generiche *complures leges sulla provocatio* di cui in Cic., *leg.* 2.31.54, testimonianza collocata nei *fragmenta incertae sedis* [n. 5]): ma pretendere di invocare la costruzione palinogenetica delle XII Tavole, senza neppure indagare le ragioni che hanno condotto i vari studiosi a distribuire le varie norme in una determinata maniera piuttosto che in un'altra, per inferirne l'originaria distribuzione, appare davvero incredibilmente assurdo, tanto più che l'autrice non sembra neppure accorgersi che la *tabula IX* è appunto dedicata al processo criminale e che la norma relativa al divieto di mettere a morte l'*homo indemnatus* è precisamente collocata in *tab.* IX.6 (circostanza, anche questa, che neppure in un discorso intrinsecamente assurdo nel suo complesso come quello in esame sembrerebbe invero di poter trascurare: su come del resto l'autrice citi le norme decemvirali senza indicarne tavola e versetto cfr. *infra*, § 6 e nt. 84). Si noti poi come, a proposito della tesi secondo cui la norma '*de capite civis nisi per maximum comitiatum ... ne ferunto*' (*Tab.* IX.2) sarebbe da interpretare non in relazione al processo bensì alla proposta di legge relativa alla pena capitale, l'autrice porti una dimostrazione che si regge sull'affermazione (p. 181 ss.) secondo cui «L'espressione *ferre de capite civis* di *leg.* 3.11 ricorre complessivamente tre volte nel *corpus ciceroniano*» (o meglio quattro, perché l'autrice dimentica appunto l'appena ricordato *leg.* 3.11 [*rectius* 3.4.11]), ossia *dom.* 43 (*rectius* 19.43), *leg.* 3.44 (*rectius* 3.19.44) e *Sest.* 73 (*rectius* [!] *Sest.* 34.73), che dimostrerebbero che l'espressione '*ferre de capite civis*' significhi univocamente «presentare una proposta di legge che irroga» – *rectius*, «commina» – «da pena capitale» (p. 185 s.): peccato che l'autrice non si accorga che a rendere molto meno salda tale affermazione ci sarebbe anche la frase di *Cat.* 4.10, testo da lei richiamato poco oltre (p. 189 nt. 133), ove '*ferre de capite civis*' viene ben diversamente riferito ad una sentenza (*ne de capite videlicet civium Romanorum sententiam ferat*).

¹⁵ Cic., *leg.* 2.23.59: '*discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam nemo discit*'.

¹⁶ *Leges Valeriae*, cit., p. 153 ss. ed in particolare p. 168 s., dove – sulla scia di B. ALBANESE, «*Privilegia*», «*maximum comitiatum*», «*iussum populi*» (*XII Tab.* 9.1-2, 12.5), in «*Labeo*», XXXVI, 1990, p. 21 (*rectius*, p. 20 ss.) si ricorda che i due luoghi in ordine ai quali si è sostenuto la falsificazione (Cic., *leg.* 3.19.44 e *Sest.* 30.65) sono tratti da orazioni «scritte e pensate per un pubblico qualificato», essendo la seconda destinata alla «*quaestio* dinanzi alla quale il tribuno Sestio ... era accusato di *ambitus* e di *vis*» e la prima addirittura scritta per essere recitata davanti al collegio dei pontefici: aspetti che intrinsecamente escludono l'ipotesi di una controproducente falsificazione; ma non le viene neppure in mente l'ovvio argomento della diffusione del testo decemvirale *ut carmen necessarium* nella normale educazione dei giovani, che pure l'autrice ha incidentalmente ricordato poco prima, citando Antonio Guarino, a p. 162.

¹⁷ *Leges Valeriae*, cit. p. 132 s.

¹⁸ Liv., *urb. cond.* 1.26.1 ss., relativo al sorricidio dell'Orazio superstite dello scontro con i Curiazi (testo che peraltro smentisce pianamente la tesi dell'autrice, dato che nel § 7 si legge: '*tum Horatius ... provococ' inquit*'; cfr. nello stesso senso Fest., *verb. sign.*, sv. '*sororium tigillum*', L. p. 380: '*... provocavit ad populum ...*'), e Liv., *urb. cond.* 8.33.7, in

fensiva¹⁹. Non paga di una simile enormità, la trattazione prosegue affermando che, «data la giovane età», il *magister equitum* Quinto Fabio «si può supporre non essere ancora divenuto *sui iuris*»²⁰, quasi che a Roma il divenire *sui iuris* fosse una questione di numero di anni come la maggiore età moderna e non piuttosto una conseguenza della morte del *pater* o dell'*emancipatio* del *filius* (ma forse la nostra autrice non ricorda nemmeno che il *pubes*, nel caso fosse anche orfano, la «maggiore età» l'avrebbe in ogni caso raggiunta ad appena quattordici anni, ben prima cioè, sembrerebbe, di poter diventare *magister equitum*).

Si comprenderà quindi che, leggendo un simile abominio, mi chiedevo per quale mai motivo mi sia toccato questo ingrato compito: quando uno studente viene all'esame a dire simili assurdità, si può porre subito termine a tale strazio cacciandolo con ignominia, magari «irrogandogli» (o «comminandogli», per usare l'improprio linguaggio della nostra autrice) un duplice salto d'appello. Ed allo stesso modo, se ricevuto un libro del genere, ci si sofferma a dargli un'occhiata per curiosità, alla prima insipiente idiozia in cui ci imbatte è sempre possibile buttare via il libro, magari nella spazzatura, interrompendone una volta per tutto la sua insopportabile lettura. E invece, se lo si deve recensire, bisogna farsi coraggio e andare avanti pagina dopo pagina, ed anzi – data l'arruffata esposizione e le argomentazioni poco lineari della monografia in questione, che portano il lettore a sperare di essere lui magari a non comprendere bene, e non il libro a recare le empietà che gli sembra di aver capito – a ripercorrere sovente le pagine appena lette, riprendendo con più attenzione le incredibili assurdità già attraversate per rendersi alla fine conto che ahimè è proprio come si era temuto che fosse, e che ricontrollare non è servito se non a riconfermarlo ...

4. Ma non vi è mai limite al peggio: già poco prima di inciampare nell'idea che la capacità diritto privato sia dirimente anche agli effetti dell'ordinamento pubblicistico e quindi della *provocatio*, procedendo nella lettura della monografia ci si imbatte infatti in un capitolo intitolato «*La provocatio opposta nel 495 a.C. ad Appio Claudio giudice in un processo de credita pecunia*»²¹. L'eventuale lettore di queste note non si è ingannato: l'autrice parla proprio di una *provocatio* intentata contro una sentenza dell'*ordo iudiciorum privatorum*, emanata appunto «in un processo *de credita pecunia*», e dunque al di fuori di ogni carattere penale del provvedimento impugnato: ma, secondo la monografia, «anche in tal caso la *provocatio ad populum* sembra dunque opposta contro l'esercizio di un atto di giurisdizione, nel caso specifico, la condanna in un processo *de credita pecunia*»²².

Si tratta, com'è ovvio, di un completo travisamento di alcuni passi liviani, dei quali peraltro l'autrice dichiara di seguire «una più attenta lettura» che «consente, a mio» – cioè, beninteso, suo – «avviso, questa interpretazione»²³, ma che soprattutto rivela nella più livida luce biancastra da sala autoptica gli incommensurabili abissi di completa ignoranza dei primi fondamenti dello studio storico-istituzionale del diritto romano che supportano la monografia in esame. L'episodio che dà origine a tali incredibili illazioni è narrato da Livio nei capitoli 23 e 27 del II libro *ab urbe condita*, ed ovviamente non dice nulla del genere, né mai potrebbe farlo. Si racconta come, durante la guerra contro i Volsci, i plebei siano in fermento in quanto oppressi dai debiti, rischiando così l'asservimento come *nexi* (2.23.1-2), e in particolare desta scalpore nel Foro la condizione miserevole e lo spaven-

relazione al giovane *magister equitum* Quinto Fabio, di cui si parlerà subito.

¹⁹ L'autrice (*Leges Valeriae*, cit. p. 133 nt. 83) richiama «in tal senso» C. MASI DORIA, *Spretum imperium*, Napoli, 2000 (nella nota ci si dimentica peraltro di indicare la pagina), la quale però – p. 52 ss. e in particolare p. 54 nt. 140 – ben diversamente si limita a parlare di una azione «integrativa» del padre, con la sua maggiore *auctoritas*, in ordine alla difesa del figlio; ma Elena Tassi Scandone protervamente la corregge, in nome della sua stramba ricostruzione, affermando che sarebbe meglio dire «sostitutiva». Oltretutto, il vero problema che costituisce il nucleo giuridico dell'episodio – e che l'autrice sembra non rilevare – è che ovviamente il *dictator*, che accusa il *magister equitum*, è magistrato contro cui non è ammessa la *provocatio* (cfr. MASI DORIA, *op. cit.*, p. 54 ss.).

²⁰ *Leges Valeriae*, cit., p. 133.

²¹ Cfr. *ivi*, p. 124 ss.

²² Cfr. *ivi*, p. 128.

²³ Cfr. *ivi*, p. 125.

tosio aspetto di un vecchio soldato che, dopo un passato militare onorevole, tornato in patria era stato travolto dai debiti e, spogliato di ogni bene dai creditori, era ora, se non schiavo, ridotto ai lavori forzati e a subire fustigazioni, il quale mostra agli astanti i segni di tali vicissitudini, provocando tumulti per tutta la città (2.23.3-7): *'nexi, vincti solutique, se undique in publicum proripiunt, implorant Quiritium fidem'* (2.23.8). Anche se i consoli Appio e Servilio bloccano la sedizione, la folla si riversa davanti alla Curia per ottenere dal Senato provvedimenti che allevino la condizione dei debitori, ma questo tergiversa, ed anche i consoli sono in contrasto tra loro, essendo Servilio favorevole a provvedimenti in tal senso, opponendovisi invece Appio (2.23.9 ss.): ma questi problemi vengono superati per i successivi attacchi dei Volsci (*cap.* 2.24-25) e dei Sabini e degli Aurunci (*cap.* 2.26), anche se per convincere i plebei ad arruolarsi è necessario che Servilio emani un decreto con cui stabilisce che nessuno possa tenere in vincoli un cittadino romano così da impedirgli di arruolarsi, né possa prendere o vendere i suoi beni mentre è sotto le armi né trattenere in ostaggio i suoi figli o i suoi nipoti (2.24.6-7). Sconfitti gli Aurunci, la plebe continua lamentarsi per i debiti, aspettandosi che il console Servilio mantenga le promesse fatte, anche se Appio si oppone ad una simile soluzione: ma Servilio, esitando, scontenta la plebe riuscendo altresì ad inimicarsi i patrizi (2.27.1-4); e mentre la tensione si acuisce, la plebe, non sperando più in Servilio né nel Senato, accorre e strepita ogni volta che un debitore viene trascinato in giudizio, tanto che la sentenza del magistrato non può neppure essere udita ed i creditori hanno paura perché alcuni di essi sono stati malmenati in presenza del console (2.27.5-9). Appio esorta il Senato a reagire, mentre, pur nel timore di una guerra coi Sabini, la leva va deserta (2.27.10-11), cosicché si crea una situazione di disordini e sedizioni sempre più aspri, ed Appio fa arrestare uno dei caporioni della rivolta, il quale *'cum a lictoribus iam traheretur, provocavit'*, anche se il console non ne tiene conto (2.27.12).

Questo il racconto di Livio, su cui mi piace di essermi dovuto dilungare, ma che era imprescindibile riassumere per sommi capi al fine di potersi rendere conto dei tortuosi percorsi di logica certo non umana, semmai forse extraterrestre, che conducono la monografia in esame alla conclusione cui si è accennato²⁴: dopo aver richiamato la rivolta narrata da Liv., *urb. cond.* 2,23,8, l'autrice afferma che «La rivolta viene sedata dai consoli, Appio e Servilio, che hanno però idee diverse circa l'atteggiamento da tenere nei confronti della plebe. Appio intende esercitare con severità l'*imperium* e punire uno perché sia d'esempio a tutti gli altri, Servilio ritiene invece che sia deleterio esasperare ulteriormente gli animi», e cita Liv., *urb. cond.* 2.23.15 (*'Appius, vehementis ingenii vir, imperio consulari rem agendam censebat: uno aut altero adrepto quieturus alios; Servilius, lenibus remediis aptior, concitatos animos flecti quam frangi putabat cum tutius tum facilius esse'*). Da qui, con un inopinato «dunque» consequenziale, il testo sorprende il lettore affermando: «La *provocatio* non è dunque finalizzata a fermare l'ordine di arresto, che sarebbe prodromico alla decapitazione con la scure, ma l'esecuzione della pena cui il *civis* è stato condannato da Appio»; e il lettore non fa in tempo ad obiettare che Livio non dice assolutamente questo, né offre elemento alcuno da cui dedurlo, che subito l'autrice riprende ancora più convinta ad asserire che «Il *dux seditionis* è uno dei *nexi* che Appio, ignorando l'editto emanato dal collega con l'accordo del senato, e volto a sospendere l'applicazione della legge nei riguardi di chi ha deciso di arruolarsi, ha invece condannato *de credita pecunia* il *civis* in questione e lo ha fatto trarre in arresto»²⁵. Ma Livio, ancora una volta, non dice per nulla simili cose: non sta scritto da nessuna parte che il caporione arrestato sia un debitore ed uno dei *nexi* di cui lo storico pur ha parlato come origine della rivolta (2.27.12: *'Cum circumstaret cotidiana multitudo licentia accensa, arripit unum insignem ducem seditionum iussit'*), anche se questa, non si sa per quali ragioni, appare la precisa opinione dell'autrice, che a suo parere vale evidentemente più di ogni dimostrazione. Ma soprattutto non è affatto vero che Appio abbia disatteso il decreto di Servilio, che come si è accennato riguardava solo

²⁴) *Leges Valeriae*, cit., p. 133.

²⁵) La tremenda duplicazione del soggetto della frase, per di più seguita dall'inutile e ridondantemente errato uso del pronome «lo», alquanto disperante da un punto di vista sintattico («Il *dux seditionis* è uno dei *nexi* che Appio ... ha invece condannato il *civis* e lo ha fatto arrestare»), non ha ovviamente bisogno di alcun commento.

il tempo di guerra (2.24.6: *‘donec in castris esset’*), né è dato sapere se il caporione arrestato si fosse avvalso di tale decreto, anche in quanto, se pur è probabile che fosse stato soldato, come si è visto Livio non dice assolutamente che avesse dei debiti. Ma al di là di tale fantasia creatrice sottesa alle pseudoargomentazioni dell'autrice, ancora più stupefacente è quello che segue, in cui si tenta, con un inopinato «infatti», di dare dimostrazione e prova di tali immaginifiche e deliranti affermazioni: «Si legga infatti quanto dice Livio subito prima», citando Liv., *urb. cond.* 2.27.10-11 (*‘Super haec timor incessit Sabini belli; dilectusque decreto nemo nomen dedit, furente Appio et insectante ambitionem collegae, qui populari silentio rem publicam proderet, et ad id quod de credita pecunia ius non dixisset, adiceret ut ne dilectum quidem ex senatus consulto haberet; non esset tamen deserta omnino rem publicam neque proiectum consulare imperium: se unum et suae et patrum maiestatis vindicem fore’*): non so come l'autrice abbia inteso il passo in questione, ma è bene premettere che il riferimento alla *credita pecunia* è soltanto relativo ai rimproveri che Appio muove a Servilio, che «al fatto di non aver esercitato la *iurisdictio* in ordine ai processi *de credita pecunia*» – ossia di non averli celebrati – aggiunge quello «di non aver fatto neppure la leva disposta dal Senato». Se perciò tale passo non dimostra certo, come quell' «infatti» vorrebbe pretendere, le precedenti e gratuite affermazioni circa la condanna *de credita pecunia* del caporione della sedizione, ancor meno si giustificano le deduzioni che seguono, anche stavolta introdotte con un «dunque» di cui non si riesce per nulla a capire il significato consequenziale: «Anche in tal caso la *provocatio ad populum* sembra dunque opposta contro l'esercizio di un atto di giurisdizione, nel caso specifico, la condanna in processo» – *sic* – «*de credita pecunia* intentato dal console» – ossia, quale attore, non dal creditore, ma nientedimeno che dal console! –, e perciò «L'ostinazione di Appio, da un lato, e l'intervento degli ottimati dall'altro, credo possano trovare adeguata spiegazione solo» (!) «nell'ipotesi ora esposta»²⁶ (l'eventuale lettore di queste note non chieda a me una spiegazione di quest'ultima asserzione), aggiungendo in nota²⁷, a mo' di dimostrazione definitiva di tali follie, il testo di Liv., *urb. cond.* 2.27.12 («... *nec cessisset provocationi consul ... nisi aegre victa pertinacia foret consilio magis et auctoritate principum quam populi clamore*»), passo che ha il solo pregio di non aver pressoché nulla a che vedere con quanto accampato nel testo.

L'intero testo liviano (*urb. cond.* 2.23-27) viene quindi travisato e stravolto dall'autrice, che senza capire bene, anzi senza comprendere per nulla quanto lo storico afferma, collega arbitrariamente passi distanti tra loro e relativi ad aspetti diversi della narrazione: non si riesce in effetti a comprendere come una tale lettura assurda sia stata possibile, tanto più se si considera come siano da tempo disponibili delle valide traduzioni italiane dell'opera in questione: ma forse una semplice traduzione non è sufficiente all'autrice, cui meglio magari si confarebbero, può essere, più agevoli versioni interlineari del testo latino (un bigino, un bignamino, un cirannino ...). Ma quanto impressiona ancora di più, in tale ributtante sproloquio senza senso, è l'inverecconda convinzione secondo cui un'azione *de pecunia credita* venga intentata non dal creditore, bensì dal console (che, stando a Liv., *urb. cond.* 2.27.5-9, compare semmai in veste di giudice)²⁸, e che contro tale decisione – in cui si confonde l'assegnazione del debitore all'asservimento del creditore nientedimeno che con una decapitazione – sia esperibile il rimedio della *provocatio ad populum*, confondendo sotto ogni aspetto le caratteristiche e la disciplina del processo privato con il regime repubblicano del processo pubblico di ambito criminale (di cui l'autrice tenderebbe anzichè a presentarsi come una esperta specialista)²⁹.

²⁶) *Leges Valeriae*, cit., p. 128.

²⁷) Cfr. *ibid.*, nt. 68.

²⁸) A meno si tratti, come parrebbe più probabile, di una *addictio* pronunciata in *iure* in seguito a *confessio del reus*, senza passare alla fase *apud iudicem*.

²⁹) Anche se potrebbe sembrare fuori luogo in un consimile contesto di asinerie tra il comico ed il tragico (se si pensa, invece all'ilarità che esse possono suscitare, alle neppure più future, ma ormai pressoché immediate sorti del diritto romano nelle nostre università, di cui simili autori sono i nuovi campioni), vorrei qui recare di sfuggita un'osservazione in ordine ai molti casi di *provocatio* di cui le fonti ci danno notizia, e che non sono sempre di agevole interpretazione specie in vista del provvedimento magistratuale contro cui è invocato tale sorta di appello al popolo (come mostrano in particolare i funambolici tentativi della monografia in questione di superare tali incertezze: cfr. in particolare p. 31 ss. e *passim* – dove tra l'altro la mancata conoscenza dell'autrice di tale istituto sembra compromettere in non poca parte e persino peggio del solito i suoi conati ricostruttivi –, p. 125, in relazione al già richia-

5. Dopo una simile *performance* di assoluta ignoranza romanistica, non varrebbe neppure più la pena di procedere nell'analisi delle tesi recate da tale caricatura di monografia, passando semmai ad analizzare la variegata moltitudine di errori di italiano, latino, e poi storici, interpretativi nonché di citazione e di bibliografia, ostentata dal volume: e quindi le singole caratteristiche stilistiche dell'autrice e le desolanti impostazioni argomentative ad esse sottese. Ma, per quanto sia davvero faticoso riordinare i pensieri e affabulazioni del libro per esporle in maniera finalmente comprensibile al lettore di queste note, vorrei soffermarmi, esemplarmente, su di un altro punto, estremamente sintomatico nel mostrare il procedere logico della monografia, ossia la trattazione relativa alla *Lex Valeria* del 509.

Nelle prospettive ricostruttive dell'autrice, in effetti, non risultano ammissibili duplicazioni storiche e il ripetersi di disposizioni analoghe se non eguali, dato che essa sembra per nulla non sospettare che dopotutto il fenomeno della reiterazione di norme legislative disapplicate nella pratica non è certo raro nella storia del diritto romano, come ad esempio avviene per le *leges foeneraticiae* o per le *leges sumptuariae*³⁰, e d'altra parte, come accadeva una volta a vari laureandi, quando nel cosiddetto elaborato si doveva fare ancora finta di essere in grado di elaborare tesi ricostruttive proprie, essa si illude di una possibile razionalizzazione totale dei dati offerti dalle fonti, consistente nel reperire una nuova e inaspettata logica architettonica che, quale chiave magica, faccia combaciare perfettamente ogni tessera come in un puzzle finalmente completato in ogni sua parte. Di qui il tendere inانamente a ricostruzioni alquanto originali e a quadrature apparenti di risultati che, più che sulla loro intrinseca verosimiglianza nel panorama complessivo del diritto romano e della sua storia, si rapportano piuttosto al referente astratta di un'idea aprioristica arrampicata su di astratte escogitazioni cerebrali che superficialmente sembrano poter meccanicamente mettere in ordine i vari dati forniti dalla lettera delle fonti e ricomporle in un'astratta geometria che le faccia collimare in maniera estrinseca, senza ovviamente porsi ulteriori problemi circa l'effettiva congruità storica di tale risultato.

Non è facile seguire le argomentazioni dell'autrice, di esposizione certo poco chiara e lineare, e

mato Liv., *urb. cond.* 2.27.12, p. 135 e nt. 89 nonché p. 137 s., per Liv., *urb. cond.* 2.55.4 ss.): mi sembra infatti che tali problemi nascano in non trascurabile parte dal fatto che non si tenga per lo più conto di come il termine '*provocatio*', oltre a indicare in senso tecnico il rimedio della '*provocatio ad populum*', si riferiva altresì più genericamente ad una invocazione di aiuto, di ordine più che altro sociale nella relativa doverosità della risposta, ma non disgiunta da più o meno precise implicazioni giuridiche, rivolta genericamente al popolo romano ed in particolare agli astanti ('*provocare ad populum*' nell'accezione di '*implorare fidem*' e '*praesidium populi*'), riconnettendosi a quelle tendenzialmente rituali richieste di soccorso indirizzate ai vicini (e per tal verso ricollegabili altresì alla *endoploratio*), in cui l'accorrere di questi è sanzionato come doveroso dalle consuetudini arcaiche: istituto che si ritrova anche in altri ambiti culturali – come avviene in quello greco con la cosiddetta *βοή* – e che in Roma prendeva il nome di '*quiritatio*' (Varr., *ling. Lat.* 6.7.68: '*quiritare dicitur is, qui Quiritium fidem clamans implorat*') e veniva dunque sussunta nella nozione di '*provocatio*' nel suo primigenio senso più lato: una prospettiva che per vari versi sopravvive a lungo in età storica, se ad esempio Cicerone, prima di procedere all'arresto dei catilinarii, provvede a immettere nel foro un gran numero di suoi sostenitori, affinché l'eventuale disapprovazione circa l'arresto di quelli da parte degli astanti non possa risultare, come pare si ritenesse, un ostacolo alla piena legittimità di tale arresto (cfr., per un collegamento tra questo episodio e tali arcaiche figure, J.-M. DAVID, *Du Comitium à la roche Tarpeienne. Sur certains rituels d'exécution capitale sous la République, les règnes d'Auguste et de Tibère*, in «Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique», Roma, 1984, p. 155 ss.). Se è chiaro come un simile studio, pur non agevole specie in relazione alla scarsità e alla non completa chiarezza delle fonti nonché in vista della scarsa letteratura su tale tema – cfr. in ogni caso A.W. LINTOTT, *Provocatio. From the Struggle of the Orders to the Principate*, in «ANRW», I.2, Berlin - New York, 1972, p. 226 ss. –, parrebbe in ogni caso poter recare maggior sicurezza interpretativa in ordine ai casi di *provocatio* di cui può apparire dubbio il significato tecnico o meno, ossia se si tratti di un vero e proprio «appello» al popolo contro un provvedimento del magistrato o di una mera richiesta di aiuto agli astanti contro un arresto concepito come illegittima prevaricazione dell'autorità, si può aggiungere d'altra parte come a maggior ragione l'approfondimento di tali istituti protostorici ed ai confini tra il sociale ed il giuridico dovrebbero verosimilmente risultare di non poco aiuto nello studio delle prime origini della *provocatio ad populum* in senso proprio.

³⁰) Su queste ultime si veda A. BOTTIGLIERI, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Napoli, 2002, in particolare p. 83 ss. e *passim* (cfr. C. VENTURINI, «*Leges sumptuariae*» [2004], in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, Napoli, 2014, p. 553 ss., specie p. 563 ss.); per le prime è qui sufficiente rinviare al veloce elenco rinvenibile in ARANGIO-RUIZ, *Storia*, cit., p. 135 (cfr. di recente P. CAPONE, «*Unciarina lex*», Napoli, 2012, p. 5 ss. e 13 ss., e A. ARNESE, *Usura e modus. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Bari, 2013, p. 44 ss.).

per di più viziata dal fatto che essa, anche nel cercare di dimostrare le proprie tesi, non segue una propria linea guida, ma rimane sovente invischiata nelle argomentazioni e nei nessi ricostruttivi propri delle tesi che nega, tra continue anticipazioni e rinvii, in una confusione affabulatoria in cui essa non riesce a imporre una propria linea argomentativa ed espositiva, facendosi così seguire dal lettore – frastornato per di più dalla sua continua finzione di essere pervenuta, nella trattazione in cui procede, a dimostrazioni definitive che non sono affatto tali³¹ – come in un labirintico percorso ad ostacoli.

In ogni caso essa ritiene, per salvarne la storicità, di dover assolutamente differenziare nel suo contenuto la legge del Publicola, che vieterebbe ‘*ne quis magistratus necare et verberare civem qui provocavisse*’, dalla *lex Valeria* del 300, che vieterebbe invece ‘*ne quis magistratus virgis caedere et securi ferire civem qui provocavisset*’³².

L’autrice è infatti convinta che il «testo» originale della legge del 509 sia quello delle parole con cui si riferiscono ad essa Cic., *rep.* 2.53, e Val. Max., *mem.* 4.4.1, né la sfiora dubbio alcuno che in ipotesi si possa trattare di un riferimento di massima, parafrastico e non letterale³³: cosicché, alle tesi che negano la storicità della legge sulla *provocatio* protorepubblicana, oppone il contenuto diverso di essa rispetto alla successiva³⁴. Per dimostrare quindi la totale differenza tra ‘*virgis caedere et securi ferire*’ (*rectius*, secondo Livio ‘*necare*’) di quest’ultima e il ‘*verberare*’ e ‘*necare*’ della prima, insiste sul fatto che nel passo ciceroniano l’ordine tra i due verbi è inverso (‘*necaret neve verberaret*’), mentre Valerio Massimo collega i due verbi con la preposizione ‘*aut*’ (‘*ne quis magistratus civem Romanum ad versus provocationem verberare aut necare vellet*’): prospettiva che troverebbe conferma anche nei testi, sempre relativi a tale legge, di Dion. Hal., *ant. Rom.* 5.19.5, e di Plut., *Publ.* 11.2. Il problema è che l’autrice non spiega al lettore perché tale inversione tra i due verbi ed il ricorso ad ‘*aut*’ sono tanto importanti nella sua idea ricostruttiva, ed il lettore lo potrà capire soltanto una quindicina di pagine dopo³⁵, trovandosi costretto a tornare indietro a rileggere tali avvertimenti di cui in una prima considerazione non aveva certo potuto capire il senso e le varie implicazioni ricostruttive.

Il libro prosegue infatti sottolineando la differenza tra ‘*occidere*’ – che significherebbe l’uccidere attraverso «colpi» (‘*ictus*’) e ferite – e ‘*necare*’, che indicherebbe invece la morte inflitta senza simili modalità, ad esempio per avvelenamento o per inedia (Fest., *verb. sign.*, sv. ‘*neci datus*’ e ‘*occisum*’, L. p. 158 e 190), per cui la *securi percussio* è da ritenere rientrante nell’‘*occidere*’ ma non nel ‘*necare*’ (l’autrice non si preoccupa peraltro di chiedersi se si tratti semplicemente di un’accezione più esatta e propria o di un significato unico ed assoluto a qualsiasi livello della lingua latina): e l’indagine, di cui ancora una volta non viene per nulla spiegata preventivamente l’utilità ed il fine, prosegue in una panoramica delle fonti in materia, da quelle letterarie relative all’epoca arcaica a quelle più recenti e di ambito giuridico, risalenti in particolare ai *prudentes* classici; qui l’autrice, tra l’altro, è convinta di rinvenire una riprova del perfetto perdurare di tale contrapposizione semantica nel fatto che Ulpiano, ricollegendosi a Labeone, spieghi ‘*necare*’ in relazione all’uccisione avvenuta ‘*clam*’ ed ‘*occidere*’ in vista di modalità attuate invece ‘*vi*’ (D. 29.5.1), peraltro senza accorgersi di come qui la prospettiva sia ormai del tutto diversa, in particolare da quella seguita da Festo, e semmai incentrata sulla distinzione della *lex Aquilia* tra ‘*occidere*’ e ‘*mortis causam praestare*’, così da lasciarsi sfuggire differenze di significato notevolissime, come in particolare quella per cui, in D. 9.2.7.1, pur da lei riportato, Ulpiano ricomprendere nell’‘*occidere*’ anche lo strangolamento, in cui com’è ovvio è difficile scorgere alcun ‘*ictus*’ o effusione di sangue conseguente a ferita: del resto, nelle pagine precedenti, una certa rigidità di li-

³¹ Si veda significativamente, ad esempio, *Leges Valeriae*, cit., p. 49 ss.

³² Cfr. *ivi*, p. 49 e nt. 30. Si noti come qui i testi in questione siano riportati, a mo’ di anticipazione, senza alcun riferimento alle fonti da cui sono tratti, il che non agevola certo una lettura in qualche modo critica dello scritto: e infatti poi si scopre che il testo della legge del 300 a.C., stando a Liv., *urb. cond.* 10.9.6, non reca ‘*securi ferire*’, come dapprimasi afferma, bensì ‘*securi necare*’ (cfr. p. 212 s.), come la stessa autrice sottolinea a p. 84 s. traendo dal ricorso tale verbo, come si vedrà, conseguenze non secondarie per le sue tesi (cfr. *infra*, in questo paragrafo e alla nt. 85).

³³ *Leges Valeriae*, cit., p. 64 ss. (cfr. *infra*, § 6 *in fine*).

³⁴ Cfr. *ivi*, p. 54 ss.

³⁵ Cfr. *ivi*, p. 81 ss.

nee interpretative era già ad esempio riscontrabile nell'affermazione che l'uso di 'occidere' in *xii tab.* VIII.12 ('*si nox furtum faxcit, si im occisit, iure caesus esto*') si spiega perché la reazione del derubato si esplica esclusivamente in *ictus* e ferite, senza pensare che dopotutto la sua legittima difesa poteva magari pur anche estrinsecarsi, in ipotesi, anche in un meno cruento strangolamento dell'aggressore³⁶.

A questo punto, sempre guardandosi bene dal fare il lettore partecipe alla linea argomentativa che sta seguendo, l'autrice passa ad esaminare il significato del verbo 'verberare', partendo dalla *lex horrendi carminis* (Liv., *urb. cond.* 1.26.5-6), dove peraltro, con errore come si vedrà non casuale, traduce le parole 'verberato vel intra pomerium vel extra pomerium' con «fustigato all'interno e all'esterno del pomerium»³⁷, ossia – sadismo quiritario! – per ben due volte: ma l'autrice, lungi dal curarsi di simili quisquiglie, dichiara che «la legge secondo l'opinione maggioritaria» (ma essa cita solo André Magdelain) «prevedeva dunque che il reo dovesse essere fustigato fuori e dentro il pomerium, fino alla morte»³⁸; con il che, sembrerebbe, che l'esecuzione avvenisse in maniera esclusiva attraverso le (due) fustigazioni, e il lettore comincia quindi a chiedersi se alla famosa *arbor infelix* si appendesse il reo, come aveva ingenuamente sempre creduto, o dopo averlo frustato o in ogni caso, forse meglio, per frustarlo lì una volta appeso: mentre sembrerebbe in effetti poco plausibile che venisse fustigato due volte, dentro e fuori le mura, per poi appenderlo all'albero, e a maggior ragione parrebbe da escludere la plausibilità che venisse appeso per essere frustato a due *arbores infelices*, l'una all'interno ed una all'esterno delle mura³⁹; tuttavia, ponendosi tale troppo semplice alternativa, egli ha sottovalutato le risorse della fantasia creativa dell'autrice, che infatti – ma il lettore se ne accorge dopo, dato che ad una prima lettura tale sottigliezza gli era sfuggita – nella pagina precedente aveva specificato che «la *lex horrendi carminis* prevede che il reo di *perduellio* venga appeso ad un'*arbor infelix* e fustigato all'interno e all'esterno del pomerium»⁴⁰: il problema è genialmente risolto, il reo viene appeso all'albero *prima* di essere fustigato *poi* sia dentro che fuori le mura⁴¹, e l'unico dubbio che magari può magari rimanere all'ottusa concretezza pratica del pedante lettore è semmai la trascurabile questione di come potesse tale davvero infelice albero spostarsi agevolmente dall'interno all'esterno del pomerio: ... forse veniva messo su di un carro a ruote? e in tal caso, amputandolo delle radici o mettendolo in un bel vaso? o si trattava invece di un albero meraviglioso che per magia era in grado di spostarsi da dentro a fuori le mura, come il famoso *ficus ruminalis*, sacro *fulminibus ibi conditis*, che ai tempi di Tarquinio Prisco l'augure Atto Navio aveva trasferito con le sue arti esoteriche dal *Lupercal* al *Comitium*⁴² (ma non viceversa, come si dovrebbe invece qui supporre necessario in vista delle reiterate esecuzioni di tale tipo nel corso degli anni)? Misteri esoterici della religione romana!

L'autrice purtroppo non ce lo spiega, né si sofferma su tali secondarie questioni, cosicché incurante di simili pinzerlacchere passa quindi ad analizzare gli ulteriori casi di *verberatio* conosciuti all'arcaico diritto romano, che nelle XII Tavole prevedeva la fustigazione per l'impubere che *frugem aratro quaesitam noctu pavisse ac secuisse* (VIII.9) e per l'incendiario, che veniva quindi arso vivo (VIII.10) nonché per il *fur manifestus*, che se libero poi veniva *addictus* al derubato, se schiavo precipitato da una rupe (VIII.14)⁴³.

³⁶ Cfr. *ivi*, p. 67 ss., 71 ss. e 75 ss.

³⁷ *Leges Valeriae*, cit., p. 78. E' infatti ovvio che la costruzione 'vel ... vel ...' può nel caso assumere il significato di 'et ... et ...', fenomeno del resto normale: ma ovviamente tale accezione dipende dal contesto complessivo della frase, che qui invece sembra pianamente escludere una simile interpretazione.

³⁸ *Leges Valeriae*, cit., p. 79.

³⁹ Naturalmente il discorso sulla procedura della *lex horrendi carminis* sarebbe alquanto più complesso, né si vuole certo ridurre il problema a burletta, ma qui, per esaminare le curiose ed invereconde illazioni dell'autrice, tali osservazioni minime ed ironiche purtroppo appaiono in effetti più che sufficienti.

⁴⁰ La stessa CANTARELLA, *I supplizi capitali*, cit., p. 209, che Elena Tassi Scandone segue pedissequamente come pressoché unico libro di diritto penale generale da lei tenuto presente, reca ben diversamente: «il reo poteva essere frustato 'sia nel pomerio che fuori del pomerio': «potena», non «doveva» o in ogni caso «veniva frustato».

⁴¹ Peraltro in seguito l'autrice (*Leges Valeriae*, cit., p. 315) parlerà più sensatamente di «*suspensio* all'*arbor infelix* seguita da *verberatio*».

⁴² Si veda in breve P. DE FRANCISCI, *Primordia Civitatis*, Roma, 1959, p. 120 e 233.

⁴³ *Leges Valeriae*, cit., p. 78 ss.

Fin qui, si noti, il lettore non ha potuto comprendere le ragioni di tale articolarsi del pensiero dell'autrice, né seguirne sino in fondo i presumibili passaggi logici in una determinata direzione, ma finalmente l'arcana ricostruzione della legge del 509 che essa ha in mente comincia pian piano a delinearsi mentre a poco a poco si sollevano le brume che ascondevano i presupposti linguistici di tale tesi: infatti, prendendo alla lettera le ricordate testimonianze di Cicerone e Valerio Massimo, che come si è visto parlano di *'necare'* e non di *'occidere'*, ella ha in mente che tale legge si riferisse, disponendo in tali casi la *provocatio*, alle ipotesi di esecuzione capitale appunto diverse dalla *securi percussio* del littore, preceduta dal *virgis caedere* e rientrando invece nell'*'occidere'* tramite *'ictus'*, ossia a quelle ipotesi in cui invece la morte veniva inflitta o tramite *suspensio* o attraverso il rogo, come nelle ricordate norme di *tab. VIII.9* e *10*: ipotesi cui si aggiungono, per quanto riguarda l'uso del verbo *'necare'*, quella per inedia (come nella norma romulea sulle donne che commettono adulterio o che bevono vino nonché nel supplizio della viviseppolitura della vestale *incesta*)⁴⁴.

Ma se la tesi sostenuta comincia ora ad essere più chiara, non mancano peraltro anche qui aspetti di bizzarria e di scarsa dimestichezza dell'autrice con il diritto romano più elementare, come quando si afferma che in *tab. VIII.9* si punisce «il comportamento di chi attentati con arti magiche al raccolto altrui o tagli nottetempo le messi», confondendosi con le due previsioni appunto «magiche» di *tab. VIII.8* e interpretando il *'pavisse'* del versetto successivo non come attività consistente nel far pascolare e così nutrire gli animali bensì, chissà perché, come esercizio di arti esoteriche vietate (è probabile che l'autrice, traducendo la fattispecie descritta da Plinio il Vecchio, consideri *'pavisse'* come declinato non da *'pāvi'*, perfetto di *'pasco'*, ma dal diverso *'pāvi'*, da *'paveo'*, ed abbia quindi pensato che il reo «terrorizzasse» le messi con abominati riti magici: ed in effetti, dopo aver accettato nel testo, sembrerebbe, una interpretazione in termini usuali della norma, soltanto in una nota l'autrice fa presente in maniera piuttosto oscura ed oltremodo sintetica una duplicità di posizioni della «dottrina» su tale punto⁴⁵, senza peraltro al solito indicare i sostenitori né dell'una né dell'altra posizione, anche se tuttavia appare in ogni caso rifiutare tale interpretazione magica di *tab. VIII.8*, di cui del resto essa non intraprende certo uno specifico esame, di per sé necessario qualora volesse discrepare dalla *communis opinio*: ma poi si dimentica di tali impostazioni e dopo una dozzina di pagine accoglie invece l'ipotesi «magica»: o come quando, nella pagina successiva, si specifica che viene *verberatus* l'impubere che, ahimè sempre «con arti magiche», «abbia danneggiato ... o tagliato nottetempo le messi altrui», ma anche il «*fur manifestus* se di condizione servile» – dimenticando anche qui che viene frustato anche il ladro libero e cittadino romano –, nonché «l'impubere che incendi un edificio o un covone di grano posto vicino alla casa»: peccato che, com'è noto, a differenza di *tab. VIII.9* la successiva previsione preveda, stando a Gaio (D. 47.9.9) non certo la distinzione tra il pubere e l'impubere, ma ben diversamente quella tra l'incendiario *'sciens prudensque'* e colui che ha invece appiccato il fuoco *'casu'* (*tab. VIII.10*). Ne azzecasse almeno una ... Inoltre, a proposito dell'inesistente previsione della *verberatio* dell'impubere incendiario, l'autrice aggiunge l'inciso «non sappiamo se fino alla morte», che al lettore sembra un'ultronea aggiunta inoffensiva nella sua scarsa perspicuità, oltre che una possibilità verosimilmente errata, dato che semmai il parallelo con *tab. VIII.9* dovrebbe suggerirle che l'impubere è punito più lievemente del pubere e che, se quest'ultimo viene messo a morte, invece non lo è in ogni caso il minore⁴⁶, tanto più che Gaio, a proposito di

⁴⁴ Cfr. *ivi*, p. 81 ss. (la morte per inedia dell'adultera e della donna che ha bevuto vino non è peraltro una certezza, come qui sembra ritenersi, ma semplicemente una plausibile congettura: cfr. infatti CANTARELLA, *I supplizi capitali*, cit., p. 124 s., citata dall'autrice alla nt. 58 ma da lei non ben compresa).

⁴⁵ *Leges Valeriae*, cit., p. 71 nt. 31. Forse una pur veloce scorsa al sempre fondamentale saggio in materia di E. CARRELLI, *Plinio nat. hist. XVIII.3.12 e il delitto di danneggiamento delle messi nel sistema delle XII Tavole*, in «AUBA.» II, 1940, p. 1 ss., avrebbe reso l'autrice meno avventata almeno su tale punto.

⁴⁶ Si noti altresì a tale proposito come Elena Tassi Scandone (p. 81 nt. 55) segua CANTARELLA, *op. cit.*, p. 231 (*rectius*, p. 213 ss.: l'autrice dice anche che si tratta di una «ipotesi già avanzata da Usener ed Huvelin», ma si guarda bene – qui come avviene altre non poche volte – dal citarne le opere, che evidentemente non si è peritata di consultare), secondo la quale il reo, *suspensus*, all'albero, veniva fustigato a morte (anche se, precisa un po' peregrinamente l'autrice, nella *suspensio Cereri* non si fa riferimento alla *verberatio* come nel supplizio dell'*arbor infelix*: il che è

tab. VIII.10, per la seconda ipotesi parla di castigo ‘*levius*’⁴⁷: ma si vedrà tra breve che non si tratta invece di un errore innocente, bensì di una cosciente tendenziosità affatto strumentale ai disegni ricostruttivi dell’autrice.

Infatti l’autrice, dopo aver deviato in una digressione sul significato di ‘*virgis caedere*’ e ‘*securis ferire*’ e in una lunga perorazione dell’antiorità del ‘*securis de fascibus demere*’ rispetto alla «approvazione» della *lex Valeria de provocatione* (quella del Publicola, non quella del 300 a.C.)⁴⁸, di cui il lettore non comprende bene la rilevanza in questo luogo (l’autrice, se ho capito bene, sembra in effetti convinta che la decisione di togliere le scure dai fasci debba per forza essere sincronica alla introduzione della *provocatio*, e non un aspetto per così dire simbolico che come tale può essere altresì posteriore ad essa)⁴⁹, esclude una volta per tutte che il ‘*necare*’ della legge protorepubblicana possa essere riferito all’uso della scure, che rappresenta invece un ‘*occidere*’: e a questo punto, dato che il ‘*verberare*’ poteva pur essere considerato in relazione al ‘*securis ferire*’ del littore una mera fase preparatoria della messa a morte, e quindi un aspetto indicato dalla legge solo incidentalmente per completezza descrittiva, ma non può più certo essere visto in tali termini se si giustappone invece il ‘*verberare*’ ad un ‘*necare*’ posto in relazione alla *suspensio Cereri* di tab. VIII.9 e al rogo di tab. VIII.10, dove tale fase preparatoria non vi è assolutamente, rimane ancora da risolvere il problema del significato di ‘*verberare*’ nella legge del Publicola. In effetti, a meno di interpretare tale divieto di *verberatio* come in riferimento alla fustigazione quale pena autonoma, con più di due secoli di anticipo sulla *lex Porcia de tergo civium* (cosa che fin qui nemmeno l’audacia della ricostruzione creativa dell’autrice si azzarda per fortuna ad ipotizzare), la monografia è costretta a cercare di giustificare in qualche modo il fatto che, secondo tale interpretazione, la legge *de provocatione* del 509 a.C. giustapporrebbe tale ‘*verberare*’ ad un ‘*necare*’ inteso come messa a morte diversa dalla *securi percussio*, e quindi a spiegare la fustigazione quale forma a sé stante di messa a morte⁵⁰.

Il tragico è ovviamente che, a quanto ci è dato conoscere⁵¹, il diritto romano arcaico non sembra conoscere ulteriori esecuzioni di tale tipo se non il *supplicium fustuarium* di ambito militare – che però riguarda l’*imperium militiae* e sarebbe alquanto arduo ritenere soggetto a *provocatio*, e del resto era propriamente inflitto *fustis*, ossia con bastonatura, e non con *verbera*⁵² – nonché la fustigazione a morte del drudo della vestale *incesta*, pena sacrale eseguita a cura del *pontifex maximus* che sarebbe a maggior ragione impossibile subordinare a *provocatio* in quanto – anche se l’autrice considera come si è visto il culleo una pena privata – una volta sottoposta a tale gravame l’ipotesi della vestale e del suo complice bisognerebbe farlo anche per il patricida nonché magari, data l’analogia della morte ad esso inflitta in una «bolla isolante» simile al culleo, anche per lo sfortunato ermafrodita, per il quale del resto sarebbe incongruo pensare ad un qualsivoglia processo, dato che egli viene ovviamente fatto morire in assenza di qualsiasi sua responsabilità per un crimine in senso proprio. E a questo punto l’autrice⁵³, in evidente difficoltà, incomincia con l’osservare che «nelle leggi regie la *verberatio ad necem* presumibilmente sanzionava la *perduellio*»: ma a parte il fatto che evidentemente ciò che è solo «presumibile» non è «provato», l’autrice preferisce non insistere su tale aspetto, anche perché in relazione alla *perduellio* l’in-

persino troppo ovvio per essere detto); in tale prospettiva, quindi, l’ipotesi di una fustigazione a morte dell’impubere diviene ancora più assurda, poiché se l’adulto era *suspensus* ed appunto *verberatus ad necem*, non avrebbe evidentemente senso supporre che anche nell’ipotesi per così dire meno grave, e dunque in presenza di una pena più lieve per il minore, anche questi venisse parimenti legato a qualche palo e frustato fino al suo decesso.

⁴⁷ *Leges Valeriae*, cit., p. 82.

⁴⁸ Cfr. *ivi*, p.82 ss. e 86 ss.

⁴⁹ Cfr. ad esempio anche p. 52 s.: su quanto l’autrice scrive (p. 98) a proposito dell’eliminazione della scure dai fasci in Cic., *rep.* 2.54 si veda *infra*, § 7 e nt. 94.

⁵⁰ Cfr. *ivi*, p. 99 s.: «Il legislatore» – concetto astratto ed impersonale forse un po’ fuori luogo alla fine del VI secolo a.C., ma non sottilizziamo – «conosce dunque la differenza tra *verberare* e *virgis caedere* e questo porta ad escludere che nella legge del 509 a.C. egli abbia scritto» – *sic!* – «*verberare* volendo in realtà intendere *virgis caedere*».

⁵¹ Si tenga infatti presente che, anche nella *lex horrendi carminis*, il fatto che la morte venga provocata tramite *verberatio* costituisce com’è noto soltanto una congettura, per quanto verosimile.

⁵² Cfr. in breve CANTARELLA, *I supplizi capitali*, cit., p. 220.

⁵³ *Leges Valeriae*, cit., p. 100.

troduzione della *provocatio* in tale epoca implicherebbe problemi che è per lei meglio non affrontare qui sino in fondo. Ella procede dunque dicendo che «la *verberatio* è altresì la pena applicata all'incendiario, se impubere» – *rectius*, se ha applicato l'incendio *casu* – nonché «agli autori» (ma perché al plurale?: che postuli una associazione a delinquere?) «del *furtum manifestum* se di condizione libera». E qui il lettore, se attento a notare queste perle, scoppia davvero a ridere: una ventina di pagine prima⁵⁴ la *verberatio* era riservata esclusivamente al ladro di condizione servile, qui è prevista solo per il libero: ma l'autrice non potrebbe studiarsi un po' il diritto romano a livello esagogico – quello di primo anno, per intenderci – e imparare finalmente che la *verberatio* è sempre prevista, sia il ladro libero o schiavo?

In ogni caso l'autrice procede imperterrita: «ignoriamo se anche in questi casi la fustigazione fosse *ad necem* o meno» (e si è già vista l'inverosimiglianza di una simile ipotesi), ed ammette che «nel caso dell'impubere» – che, si ricordi, per lei è sempre quello (inesistente) di *tab. VIII,10*, mentre nella sua raffazzonata ed affrettata superficialità ha qui del tutto dimenticato l'impubere (reale) di *tab. VIII.9* – «la giovane età del colpevole parrebbe escludere l'applicazione di una sanzione capitale, ma ciò non toglie però, che non essendo fissato un numero massimo di colpi di *verber*» (e anche questo non è vero, dato che in *tab. VIII.9* Plinio – *nat. hist.* 18.3.3[12] – dice '*impubem pretoris arbitrato verberari*': quindi un certo controllo c'era)⁵⁵ «il colpevole, pur non essendo ucciso sul momento, potesse essere gravemente ferito e quindi morire in conseguenza delle ferite riportate»: e questo può anche certo essere vero, ma è ovvio che è giuridicamente fattore del tutto irrilevante agli effetti della qualificazione della sanzione in questione come pena capitale. Ma la personale logica dell'autrice, forte delle sue precise opinioni che per lei risultano valere più di qualsivoglia prova, prosegue tetragona: «Ritengo, infatti» – *infatti ???* – «che l'estensione del divieto della *verberatio*, a parte il caso della *perduellio* in cui il reo veniva ucciso, intendesse scongiurare tale eventualità che evidentemente non doveva essere infrequente». E senza darsi pena di tentare almeno di spiegare i rapporti, in tal caso, con la *lex Porcia de tergo civium* (che allora non si capirebbe più dopo di secoli sarebbe tornata a prescrivere la *provocatio* per tale tipo di pena, e che in tal caso si dovrebbe ritenere – secondo l'ipotesi fino ad oggi alternativa alla precedente, ma grazie ad Elena Tassi Scandone ormai del tutto sicura – senz'altro volta ad abolire tale tipo di pena per i *cives*), essa conclude trionfalmente: «Mi sembra quindi» – un «quindi» la cui consequenzialità, si noti, è legata soltanto al «ritengo» della precedente frase – «si possa affermare che il *verberare* della legge di Publicola non si riferisca dunque alla fustigazione eseguita dal littore, ma alle singole *verberationes* previste dalle norme di età arcaica». Dal «ritengo» al «mi sembra» sino al definitivo ed oggettivo «si può ritenere», in totale *souplesse*.

Si noti poi, del resto, che la stessa idea del '*verberare*' ricompreso nel '*necare*' ed escluso dall' '*occidere*' in quanto, non si sa bene perché, inflitto '*sine ictu*', è posizione non solo di per sé problematica – dato che il dare appunto colpi di frusta senza fare movimenti di tale tipo sembrerebbe in effetti cosa un po' impossibile –, ma altresì risultato interpretativo che l'autrice è in realtà ben lungi dall'aver raggiunto: nelle ricordate voci, Festo, in effetti, a proposito di '*necare*' reca come esempio lo strangolamento e la morte per fame, ossia modalità alquanto distanti dalla *verberatio*, che del resto, propriamente, non avviene certo '*sine vulnere*', come si specifica a proposito di tale verbo⁵⁶, mentre d'altra parte lo stesso Festo esemplifica '*occidi*' attraverso il caso numano dell'uomo colpito dal fulmine, dove neppure la combustione della vittima sembrerebbe propriamente costituire una «ferita»⁵⁷: e per di più tra le fonti citate dalla stessa autrice, anche se lei non sembra accorgersene, vi è il pur

⁵⁴) Cfr. *ivi*, p. 82.

⁵⁵) Anche in Gell., *noct. Att.* 11.18.8, a proposito del furto (*tab. VIII.14*), compare com'è noto la stessa espressione: '*sed pueros impuberes pretoris arbitrato verberari voluerunt*' (cfr. M.A. FENOCCHIO, *Sulle tracce del delictum di furtum. Genesi sviluppi vicende*, Napoli, 2008, p. 62 ss, e in particolare p. 86 s.).

⁵⁶) Fest., *verb. sign.*, sv. '*neci datus*', L. p. 158 (l'autrice indica il lemma inesattamente come «sv. *neci*»): '*Neci datus proprie dicitur qui sine vulnere interfectus est, ut veneno aut fame*'.

⁵⁷) Fest., *verb. sign.*, sv. '*occisum*', L. p. 190 (l'autrice indica la voce come invece collocata a p. 178): '*Occisum a necato distingui quidam quod alterum a caedendo atque ictu fieri dicunt, alterum sine ictu. Itaque in Numae Pompili regis legibus scriptum esse: Si hominem fulminibus occisit, ne supra genua tollito. Et alibi: Homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla fieri oportet*'.

più tardo Ulpiano (50 *ad ed.*, D. 29.5.1), che ricomprende senza problemi nella nozione di ‘*occidere*’ l’uso di un *fustis*, sotto tale aspetto non troppo dissimile dal *verber*⁵⁸. Non ho ora voglia di impiegare troppo tempo in una ricerca più estesa, ma, se anche Alfred Ernout e Antoine Meillet esprimevano dubbi circa l’effettività nella lingua comune della distinzione tracciata da Festo⁵⁹, una pur veloce consultazione casalinga del Forcellini mi conforta in tal senso attestando che locuzioni quali ‘*verberibus caesus*’ sono già presenti in Plauto e Terenzio, ossia dalle più antiche fonti a disposizione⁶⁰.

Del resto, la prima in fondo a non credere troppo alle proprie affermazioni circa la distinzione tra ‘*necare*’ ed ‘*occidere*’ sotto sotto sembra appunto la loro autrice, che quando riguardo al testo della *lex Valeria* del 300 d.C. si trova davanti ad un ‘*virgis caedere et securi necare*’ (Liv., *urb. cond.* 10.9.5), dove l’uso di ‘*necare*’ a proposito della decapitazione tramite scure risulta smentire ogni sua precedente affermazione, non si scompone per nulla ed anzi serafica trova qui, con geniale ribaltamento della situazione, addirittura una riprova del fatto che la legge del 509 a.C. avrebbe usato anch’essa ‘*necare*’ in un senso che però escludeva invece tale tipo di messa a morte: «Tale attestazione che costituirebbe un *unicum* ben si spiega, a mio avviso, ipotizzando l’esistenza di una legge precedente in cui fosse già presente il verbo *necare*. In tal caso la presenza del sostantivo *securis* e il riferimento alla *virgis caesio* consentivano di individuare con sufficiente chiarezza la pena cui veniva estesa la *provocatio ad populum* e quindi era possibile conservare il verbo *necare*. Questo uso fu peraltro agevolato dal progressivo dilatarsi del significato di *necare* a ricomprendere anche i supplizi che prima non vi rientravano come documentano alcune fonti giuridiche che usano *necare* con riguardo di forme di messa a morte non ricomprese nella sfera semantica del verbo. Il *necare* della terza legge Valeria non mi sembra quindi in contrasto con quanto sin qui affermato circa l’originaria distinzione esistente tra *necare* ed *occidere*, ma, anzi, mi sembra offrire una conferma indiretta dell’ipotesi avanzata»⁶¹. Sarebbe inutile notare – al di là del fatto che l’autrice si guarda bene dallo specificare quali siano le «alcune fonti giuridiche che usano *necare* con riguardo di forme di messa a morte non ricomprese nella sfera semantica del verbo» – come tutte i testi da lei riportati nelle pagine precedenti ribadissero invece la netta differenziazione tra ‘*necare*’ ed ‘*occidere*’, che secondo quanto essa stessa diceva era ferma ancora ai tempi di Ulpiano, con semmai una lieve estensione di ‘*occidere*’ per indicare «l’azione di dare la morte in qualsiasi modo essa avvenga», ma nel permanere invece del significato di ‘*necare*’ nella sua più antica accezione⁶²: così come sarebbe inane insensato, a questo punto, sottolineare come l’uso di tale verbo altresì nella legge del 300 dovrebbe condurla giocoforza ad una profonda riconsiderazione se non revisione di quanto ha sostenuto a proposito dell’uso di tale verbo in quella del 509 (sempre ammesso, ovviamente, che la locuzione usata da Livio rispecchi l’originario tenore della *lex*: problema che peraltro, come si è già osservato, non viene neppure in mente all’autrice): in effetti, pretende una logica consequenziale da una monografia di que-

⁵⁸) *Leges Valeriae*, cit., p. 78: sulla corrispondenza per tal verso accampata dall’autrice tra ‘*necare*’ e ‘*verberare*’ cfr. in particolare p. 81

⁵⁹) Cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET: *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, rist. Paris, 1994 (cur. J. André), sv. ‘*nex*’, p. 439; TASSI SCANDONE, *Leges Valeriae*, cit., p. 67 nt. 17, che peraltro cita tale lemma dall’edizione del 1959 senza indicarne la pagina, critica, in riferimento al verso di Ennio riportato da Cic., *de orat.* 3.58.218 (‘*mater terribilem minatur vitae cruciatum et necem ...*’, che ahimè l’autrice, non sospettando evidentemente per nulla l’insidiosa differenza tra il *De Oratore* e l’*Orator* ciceroniani, cita come «Cic. orat. 3.58.218»), le osservazioni recate dai due autori, secondo i quali, in relazione alle due voci di Festo, «cette restriction de sens ne apparaît pas dans les textes», e bacchetta senza pietà tale posizione: «Non può essere portato come esempio il v. di Ennio in Cic. orat. 3.58.218 che cita l’Ernout» – ovviamente, è Alfred Ernout che cita Ennio e Cicerone e non viceversa il verso di Ennio riportato da Cicerone a citare d’Ernout», come pur risulterebbe sintatticamente dalla sgraziata frase dell’autrice – «perché in tal caso sulla scelta del poeta hanno pesato esigenze metriche, di cui l’autore non mi pare tenere conto. Questa eventualità non si verifica mai per caedo» (*sic*, in tondo, come d’altra parte, secondo le abitudini dell’autrice, manca la virgola tra «Ernout» e «perché»); e al di là della sgradevole sicumera dell’autrice, che si ritiene evidentemente migliore latinista dei due filologi, rimane al lettore un dubbio atroce: perché a sbagliare non tenendo conto di cose così ovvie sarebbe, secondo Elena Tassi Scandone, soltanto Alfred Ernout? Che faceva in quel momento Antoine Meillet? Come fa la nostra autrice a sapere che egli non avrebbe partecipato insieme ad Alfred Ernout alla stesura della voce ‘*nex*’?

⁶⁰) Æ. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, rist. Bologna, 1965, I, sv. ‘*caedo*’, p. 482 (*sub* 3.a).

⁶¹) *Leges Valeriae*, cit., p. 85.

⁶²) Cfr. *ivi*, p. 76 s. (si veda tra l’altro *supra*, nt. 59).

sto genere sarebbe in fondo molto ingenuo e soprattutto un po' ridicolo.

6. Si potrebbero ovviamente aggiungere altri non pochi esempi di questo procedere sbadato tra false dimostrazioni e contraddizioni a distanza di poche pagine, tra strafalcioni romanistici ed ingenuità argomentative di logiche solo apparenti: ma, se non è facile come si è visto ripercorrere a tal fine il pensiero dell'autrice nelle sue variegata aporie e nelle sue sempre nuove incongruità, così da descriverlo efficacemente pur senza divenire troppo acribici e noiosi, anche l'eventuale lettore di queste note si sarà ormai stancato di essere trascinato per tali caotici sentieri di un pensiero romanistico inconsistente, di cui, credo, egli deve aver già capito le linee di massima senza avere più voglia di prestare troppo attenzione ai loro sgradevoli particolari.

Restano però da aggiungere alcune osservazioni minime, se non altro per dare un più compiuto quadro della monografia da un punto di vista di generale metodologia e quindi di completezza ed esattezza di riferimenti testuali e bibliografici, oltre che nella prospettiva altresì del grado di nitore espositivo e di chiarezza nei riferimenti del volume, nonché in riferimento alla complessiva politessa nel presentare per tal verso un risultato sufficientemente curato al lettore. Cose queste che, tutte, mancano qui nel modo più assoluto.

Da un punto di vista bibliografico, finché l'autrice si occupa di letteratura strettamente connessa al tema della *provocatio*⁶³, essa sembrerebbe in effetti studiosa sufficientemente diligente, anche se il mio giudizio rimane in ogni caso quello di una persona non specialista del tema e d'altra parte si possono, credo, notare esempi di opere citate ma non attentamente lette, come ad esempio i due lavori di Dario Mantovani⁶⁴ che vengono richiamati già dalla prima volta come già citati anche se in realtà non lo erano mai stati in precedenza⁶⁵, e che, dal breve riassunto che ne viene fatto così come dal contesto generale, l'autrice mostra di non aver letto o in ogni caso compreso più di tanto: o come gli scritti di Luigi Garofalo, specie sulla sacertà, che l'autrice – seguendo su tale argomento le già di per sé dubbie idee di Roberto Fiori⁶⁶, che lei del resto riesce del resto se possibile a travisare e a ingarbugliare peggiorandole ulteriormente – cita abbastanza sovente ma senza mostrare di avere sufficientemente presenti le tesi di tale studioso⁶⁷.

Ma al di là di tali problemi tutto sommato circoscritti, ciò di cui in verità nella monografia in questione emerge nella maniera più drammatica l'assoluta mancanza appare soprattutto una adeguata informazione di massima circa le ricerche in ordine al diritto penale romano in generale, indispensabile

⁶³ Si veda in particolare il capitolo I, «*Imperium*» e repressione criminale nella dottrina romanistica, p. 1 ss.

⁶⁴ *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale*, Padova 1989, e *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, in «*Athenaeum*», LXXVIII, 1990, p. 19-49.

⁶⁵ *Leges Valeriae*, cit., p. 28 nt. 69 s.: in realtà un veloce controllo mi conferma la mia prima impressione che prima non fossero mai stati citati, così come indica anche lo stesso indice degli autori della monografia (p. 360), che segnala i richiami dello studioso pavese solo a partire da tale luogo.

⁶⁶ Si veda R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione politico-religiosa*, Napoli, 1996, su cui cfr. F. ZUCCOTTI, *In tema di sacertà*, in «*Labeo*», XLIV, 1998, p. 717 ss.

⁶⁷ Per evitare temi che richiederebbero troppo lunghi discorsi e discussioni su argomenti per vari versi controversi, anche se in ogni caso le censure che sarebbero da muovere all'autrice si situerebbero ben al di qua di tali più complessi aspetti, mi limito ad un solo esempio: si veda *Leges Valeriae*, cit., p. 166 nt. 50, dove si parla «della legge sacra del 492 a.C. che prevedeva la sacertà di colui che avesse espresso parere contrario o interrotto un discorso di un tribuno durante l'assemblea e non avesse dato garanti per il pagamento della multa conseguente alla violazione»; ora, a parte il fatto che il carattere di *lex sacra* della *Lex Acilia de tribunitia potestate* è peraltro dubbio, la legge in questione, mi risulta (cfr. in breve G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1912, p. 193) puniva l'interruzione del discorso del tribuno, non certo l'esprimere un parere contrario (alla faccia della democrazia!), e d'altra parte comminava nel caso di mancata prestazione di *praedes* la pena di morte, non la sacertà, tant'è vero che risulta essere ammessa in tale ipotesi la *provocatio* (magari tale *communis opinio* è forse anche sbagliata, ma allora l'autrice doveva indicare i motivi per cui ne discrepa). Inoltre, per comprendere sino in fondo e nella maniera più sintetica le conoscenze dell'autrice in tale argomento, si veda poi la davvero commovente semplicità della frase secondo cui (p. 265), se è vero che chiunque poteva uccidere l'*homo sacer*, tuttavia «come rilevano giustamente la dottrina» – *sic!*, verbo al plurale e soggetto al singolare, dalla nostra autrice questo ed altro ... – «non sembrano sussistere i presupposti per ipotizzare l'esistenza a carico dei consociati di un vero e proprio obbligo di uccidere l'*homo sacer*». Almeno questo lo sa!

strumento di fondo per poter su di esso edificare una qualsiasi elementare ricerca in particolare sulla *provocatio ad populum*, tema che del resto a sua volta presupporrebbe – anche in una semplice tesina a livello universitario – una buona preparazione istituzionale sugli istituti pubblicistici nonché privatistici di tale ordinamento, che come si è in parte visto risulta invece del tutto assente dalla cultura, per così dire, dell'autrice. Si è fatto cenno, infatti, a come, trattando di problemi di diritto criminale estranei al tema centrale della ricerca, il costante riferimento dell'autrice risulta essere quello di un libro semidivulgativo come *I supplizi capitali* di Eva Cantarella, oltretutto non sempre ben letto e compreso: e tale latitanza di una soddisfacente ricerca bibliografica su tali pur non principali temi della monografia non può che compromettere ulteriormente, com'è ovvio, i risultati della ricerca nel suo complesso; manca del tutto, in sostanza, l'idea di quello che sia una vera ricerca cosiddetta scientifica.

Del resto, in tali riferimenti bibliografici, quello colpisce ed alla fine risulta alquanto significativo del muoversi dell'autrice come in un mondo a lei pressoché sconosciuto, è in primo luogo il fatto che essa reiteratamente, e si può aggiungere in maniera alla fine non poco buffa, continui a richiamare come «recenti» opere scritte quindici, venti e persino venticinque anni prima, in una atemporalità tipica di un neofita che mostra di non essersi ancora riuscito ad ambientare in un contesto per lui inusitato e di non saper collocare i vari elementi di tale mondo nuovo secondo adeguate prospettive e proporzioni⁶⁸.

La sciattezza e l'erroneità delle citazioni sono anch'esse inevitabilmente congrue a tali premesse: si può sottolineare, senza pretendere di dare alcun ordine tematico a tale arruffata incapacità minima di esattezza di riferimenti bibliografici, ad esempio il fatto che spesso il richiamo all'opera come già citata preceda, talvolta di poche righe talvolta di molte e molte pagine, la citazione completa del lavoro in questione⁶⁹, o ancora i non pochi errori, talvolta anche piuttosto ridicoli, in cui sempre in tale ambito cade l'autrice⁷⁰. Ma al di là di tali aspetti formali, che tuttavia creano reali e fastidiose difficoltà di consultazione al lettore che voglia servirsi del libro di Elena Tassi Scandone, le implicazioni altresì più propriamente sostanziali di tale disordinato e distratto modo di citare dell'autrice sono numerose ed alquanto significative: in effetti, l'autrice sovente appare dimenticarsi di quanto ha appena già detto o viceversa dare per già acquisito quanto avrebbe dovuto dire ed invece non ha mai detto, creando così al malcapitato lettore non pochi problemi e soprattutto una sgradevole sensazione di essere lui a sbagliarsi, costringendolo così a continui ritorni su quanto già letto per scoprire alla fine che, ovviamente, l'errore non era certo suo. Così, per quanto riguarda Giovanni Pugliese, si allude ad un sua opera come già citata attraverso un rinvio del tutto incomprensibile⁷¹, mentre più avanti, a proposito della sua tesi sulla natura legislativa e non giudiziaria della norma *de capite civis*, come si è accennato pur fondamentale per l'autrice, si esordisce con un «come abbiamo visto», mentre in realtà tale tesi viene enunciata per la prima volta soltanto nella relativa nota a tale punto⁷². Nell'ottavo ed ultimo capitolo, relativo a «*Provocatio, leges Valeriae*» e «*ius augurium*» (l'errore nell'uso dei ca-

⁶⁸ *Leges Valeriae*, cit., ad esempio p. 73 nt. 37 (l'opera citata come recente è del 1983), p. 103 nt. 108 (del 1993), o. 170 nt. 63 (del 1990), p. 174 nt. 75 (del 1989).

⁶⁹ Si veda tra l'altro, per *Plebe genti esercito* di Pierpaolo Zamorani, *Leges Valeriae*, cit., p. 24 s. nt. 59 e 60, in cui il richiamo completo e quello come già citato sono invertiti, nonché p. 41 nt. 3, dove *ad abundantiam* l'opera viene citata in modo completo una seconda volta, come se prima non vi si fosse mai già fatto riferimento: lo stesso avviene per *Diritto privato, economia e società* di Feliciano Serrao, p. 24 nt. 69 e p. 41 nt. 3; a p. 71 nt. 31 viene dato per già citato l'articolo *La sacertà nel sistema originario delle pene* di Eva Cantarella, in realtà richiamato in maniera completa solo a p. 263 nt. 69. E si potrebbe andare avanti a lungo.

⁷⁰ Si veda ad esempio la già richiamata doppia citazione del lungo passo di André Magdelain a p. 62 nt. 4 e a p. 69 nt. 23 (cfr. *supra*, nt. 13), o la strana citazione di Michel Humbert a p. 72 nt. 34, o ancora, a p. 90 nt. 84 l'inopinato divenire di Carlo Venturini non più l'autore, bensì un protagonista del suo stesso saggio, presentato tuttavia come anonimo: «cfr. *Venturini, Cicerone, Pomponio e la provocatio*, cit.»).

⁷¹ *Leges Valeriae*, cit., p. 62 nt. 1: «Questa tesi ha avuto grande seguito in dottrina, si v. per tutti oltre al Pugliese citato in nota 62 ...» (lo stesso tono mostra come si tratti di un appunto provvisorio poi mai più messo a posto): purtroppo nella monografia le note ricominciano ad ogni capitolo, e in quello in questione, così come negli altri, non c'è alcuna traccia di tale citazione alla nt. 62.

⁷² *Leges Valeriae*, cit., p. 178 e nt. 97.

porali non è mio ma dell'autrice, che lo ripete anche nell'indice)⁷³, essa riprende più volte, suffragandola con bibliografia come se fosse la prima volta, la precisazione che Cicerone conosceva bene i documenti conservati nell'archivio del collegio augurale, essendone membro, dimenticando di averlo già più volte spiegato nei capitoli precedenti, cui peraltro non si perita di rinviare⁷⁴. Per di più l'autrice, che spesso fa riferimento a «dottrine» di cui non indica gli autori⁷⁵ d'altra parte mostra di attendersi dal lettore ed anzi di pretendere da lui che si ricordi tutto quanto lei ha detto, quando poi è proprio lei che sembra non sempre ricordarsene bene, e del resto, a maggior disorientamento di questo, confonde quanto ha detto in nota con quanto dice nel testo⁷⁶, e non solo tradisce altresì il vezzo di anticipare affabulatoriamente i temi che affronterà in seguito, ma lo fa parlando di testi di cui non cita le fonti, dandole invece come per scontate, con risultati circa la leggibilità di quanto scrive che si possono agevolmente immaginare⁷⁷. Infine, ci si può compiacere altresì di come l'autrice, forse per tenergli il cervello più desto, costringa il lettore a vere e proprie prove di intelligenza, obbligandolo a risolvere non facili indovinelli: così, in una nota, senza che il testo aiuti in nulla alla soluzione, si legge un riferimento senza autore, senza opera e senza pagina, indicato semplicemente con le parole «Rileva infatti il romanista ...»; un paio di note prima, l'autrice aveva citato Pierpaolo Zamorani e Luigi Garofalo, ma di quest'ultimo non si può trattare perché richiamato, per fortuna in maniera normale, poco oltre nella nota in esame: sembrerebbe quindi di doversi dedurre che si tratti del primo, anche se per assicurarsene è necessario andare a prendere il suo *Plebe genti esercito* per controllare, partendone dalla pagina richiamata due note prima e percorrendone non poche seguenti, se quanto egli dice corrisponde in effetti a quanto riferito dall'autrice⁷⁸.

A tutto ciò si aggiunge l'estrema farraginosità dei rinvii interni della monografia, che l'autrice non ha evidentemente avuto voglia né tempo, né tantomeno sentito il dovere di conformare all'impaginazione definitiva, e che quindi formula in relazione al capitolo, paragrafo, sottoparagrafo ed ulteriori sottodivisioni del suo indice, costringendo il lettore di andare a vedere nel sommario iniziale, in base a tali laboriose indicazioni, di quali pagine si tratti: purtroppo, a parte i casi in cui tali rinvii mancano dove più servirebbero⁷⁹, per non parlare degli «*infra*» al posto dei «*supra*»⁸⁰, tali riferimenti già di per sé complicati si scoprono poi altresì sovente sbagliati, ed allora è giocoforza ricorrere, almeno quando è possibile, all'indice degli autori o delle fonti, anch'essi non certo redatti con soverchia diligenza⁸¹.

⁷³ Cfr. *ivi*, p. 335 nonché p. XV. A proposito dell'indice, si veda anche la discrepanza tra questo (p. IX) e il § 3 del capitolo I (p. 17): il titolo è nei due luoghi alquanto diverso.

⁷⁴ Cfr. *ivi*, p. 336 e nt. 6 e p. 342 nt. 24: in entrambi i luoghi vi è il medesimo rinvio ai *Documenti sacerdotali* di Francesco Sini, anche se in riferimento a pagine in parte diverse. Non sto ovviamente ad andare a ritrovare le molte volte che tali precisazioni erano già state fatte e ripetute nelle trecento pagine precedenti.

⁷⁵ Cfr. – oltre a quanto ricordato *supra*, nt. 46 – ad esempio *Leges Valeriae*, cit., p. 335 e 337.

⁷⁶ Si vedano quantomeno, sotto il primo aspetto, i riferimenti sovente piuttosto oscuri recati in particolare a p. 222 e nt 250 ss., e sotto il secondo la caoticità delle affermazioni di p. 166 ss.

⁷⁷ Cfr. *ivi*, specie p. 49 ss., dove, nel capitolo III si anticipano i problemi relativi al testo della *lex Valeria* del 509, le cui fonti verranno però indicate solo nel capitolo IV, p. 64 ss.

⁷⁸ Si veda *Leges Valeriae*, cit., p. 58 nt. 52, altresì in riferimento a p. 57 nt. 50.

⁷⁹ Si veda ad esempio *ivi*, p. 145, dove si rincorrono senza troppe indicazioni ricostruzioni «prospettate», tesi «qui avanzate» e cose di cui «si è detto».

⁸⁰ Cfr. ad esempio *ivi*, p. 81 nt. 53 e p. 216 nt. 225.

⁸¹ Si veda in particolare *ivi*, p. 106 nt. 3, ove – siamo nel capitolo IV – si parla di un passo in cui Ulpiano «distingue la *acriter verberatio* della *verberatio tout court* e la avvicina alla pena di morte», senza alcun rinvio a parte quello – subito precedente, ma relativo ad altre questioni, espresso con «*infra*, 3.1.1.2 C»: ma in tale luogo (p. 124 ss.) non si parla menomamente di Ulpiano, ma semmai appunto della «*provocatio* opposta nel 495 contro Appio giudice in un processo de *credita pecunia*», di cui si è già detto, e viene quindi da chiedersi per quale mai ragione l'autrice eviti invece di dare qualsivoglia indicazione per Ulpiano. E se il lettore si incaponisce, come io purtroppo mi sono lasciato andare a fare, e controlla tutti i testi del Digesto citati nell'indice delle fonti (p. 372 s.) non trova neppure in questo modo il passo ulpiano in questione: né ha maggiore fortuna se a questo punto va a consultare il «BIA», dato che, stando a tale sistema informatico, nel Digesto '*acriter*' comparirebbe solo in D. 47.10.35, che è proprio di Ulpiano, ma dove però non si parla per nulla di *verberatio*: e a questo punto non sono andato avanti, anche perché la stranezza di un avverbio (*acriter*) accanto a un sostantivo (*verberatio*) invece di un aggettivo (ad esempio '*acer*' o '*acerr-*

Sempre per quanto riguarda l'indicazione delle fonti, si può infine osservare come l'autrice segua metodi talvolta alquanto peculiari, come quando ad esempio cita di seguito ben venti luoghi delle Verrine di Cicerone facendoli tutti chissà perché precedere da «Cic., *Verr.*», con un effetto grafico alquanto sorprendente, mentre sarebbe stato com'è ovvio sufficiente inserire tale indicazione una volta soltanto⁸², e soprattutto non manchi neppure qui di una mirabile inventiva, come quando rinvia una nuova fonte antichistica sinora sconosciuta, le *Antichità Romane* di Giuseppe Flavio, citazione che, accuratamente distinta in una nota da quelle relative alle *Antichità Giudaiche*, viene poi, ad escludere ogni carattere di svista causale, diligentemente inserita anche nell'indice delle fonti⁸³. Né è qui il caso di continuare con aspetti certo secondari, ma non per questo meno significativi, come il parlare di «descrizioni lasciateci dagli antichi» nonché di «testimonianze degli antichi» senza però citare nessuna di tali fonti⁸⁴, o il richiamare i versetti delle XII Tavole senza mai indicare la tavola ed il relativo numero⁸⁵, o ancora parlare di Festo che «cita il parere di un altro studioso dell'antichità», ossia Varrone, dando la netta impressione di non aver presente che Festo non è altro che l'epitomatore del *de verborum significatu* di Verrio Flacco⁸⁶: impressione a prima vista certo inaudita, che però si rafforza quando più avanti l'autrice, per svalutare la testimonianza di Festo relativa alla sussunzione del crimine dell'Orazio nella sfera dell'omicidio (mentre per lei si tratterebbe di *perduellio*), lo definisce un «tardo epitomatore» (aggettivo oltretutto poco appropriato per un autore del II secolo d.C.), dimenticando del tutto (spero che si tratti solo di questo) che il testo in questione non è scritto da Sesto Pompeo Festo, ma da Verrio Flacco negli anni a cavallo della nascita di Cristo⁸⁷.

In una prospettiva sostanziale, poi, impressiona il supino rispetto fideistico, direi quasi fetichistico, che l'autrice mostra nei confronti della lettera delle fonti: ella esordisce dichiarando di seguire «una logica quanto più conservativa possibile, in linea ... con l'orientamento dell'attuale storiografia giuridica»⁸⁸, ma tale da lei tanto decantato «conservatorismo» non significa però che non ci si possa permettere alcun discorso critico circa i testi storici, né soprattutto giustifica l'argomento, invero balordo e per così dire «preniebhriano», secondo cui, se la narrazione di uno storico risulta verosimile, deve per ciò stesso essere in quanto tale vera, quasi che gli autori latini e greci non potessero essere abbastanza informati e intelligenti da inventare, nel caso, un racconto in maniera congruente e del tutto credibile⁸⁹: ma l'autrice va oltre, e se sovente ricorre ad un simile argomento⁹⁰, non poche volte non si perita di usare nondimeno anche l'argomento opposto, affermando incredibilmente che se una fonte è contraddittoria e poco verosimile, proprio per questo è non meditata né artatamente ricondotta a plausibilità, e quindi solo perciò è da considerare genuina e credibile, in un procedere ricostruttivo sciolto da ogni logica ed in ultima analisi piuttosto esilarante: così, a proposito della duplicazione tra *lex Valeria Horatia* del 499 a.C. e cd. plebiscito Duilio, si afferma tranquillamente che «se la *lex Valeria* fosse un'invenzione dell'annalistica filopatrizia vicino a Valerio Anziato, risulterebbe alquanto difficile individuare la ragione per la quale si sarebbe dovuto inventare un plebiscito avente lo stesso oggetto» (ossia, non riuscendo ad individuare la ragione di tale inverosimile duplicazione legislativa – in cui per di più, in maniera del tutto incongrua, la legge comiziale commina la

ma') mi fa ahimé sospettare che si tratti semplicemente nell'ennesimo sbadato errore dell'autrice.

⁸²) *Leges Valeriae*, cit., p. 82 nt. 64.

⁸³) Cfr. *ivi*, p. 102 nt. 106 e p. 375.

⁸⁴) Cfr. *ivi*, p. 108 e nt. 103.

⁸⁵) Cfr. *ivi*, ad esempio p. 71 ss.

⁸⁶) Cfr. *ivi*, p. 73. Sugli errori dell'autrice nelle citazioni di Festo cfr. *supra*, nt. 56 s.

⁸⁷) *Leges Valeriae*, cit., p. 129 s.

⁸⁸) Cfr. *ivi*, p. XV.

⁸⁹) Cfr. ZUCCOTTI, *In tema di sacertà*, cit., p. 428 s.

⁹⁰) Quando tuttavia le è più comodo, non si fa problema di invocare in maniera piuttosto gratuita ipotetiche riscritture presentate come certe, ad esempio affermando in riferimento a Lucio Giunio Bruto (*Leges Valeriae*, cit., p. 83 nt. 66) che «come è stato già ipotizzato» – secondo autori che anche qui ci si guarda bene dal citare – «per l'episodio della decapitazione dei figli del primo console romano, si può pensare ad una 'riscrittura' avvenuta in tempi più recenti».

sacertà ed il plebiscito la pena di morte⁹¹ – si deve giocoforza ritenerne la verità storica)⁹².

Ancora più strana è poi la volontà dell'autrice di evitare sempre e comunque di chiedersi se, citando una legge, lo storico lo faccia in maniera esattamente testuale o meno, quasi che una simile domanda fosse un venir meno all'imperativo «conservativo» da lei seguito: senza considerare, cioè, che l'autore antico, senza che vi sia bisogno di sospettarlo di mendacio, può in ogni caso citare il testo legislativo in maniera esatta o anche soltanto a senso, andando a controllarne il tenore originario o anche solo citandolo a memoria. Se un esempio di tale atteggiamento rinunciatario ed acritico si è già visto a proposito dei testi di Cicerone e di Valerio Massimo relativi alla *lex Valeria* del 509 a.C. e per quello di Livio circa l'omonima legge del 300, una simile accettazione supina del testo diviene davvero assurda a proposito della pretesa citazione recata da Salviano di Marsiglia in ordine al precetto decemvirale relativo al divieto di *'interfacere'* qualsiasi *hominem indemnatum* (*tab. IX.6*)⁹³, dove parimenti si rinuncia – in ultima analisi, insieme a qualsiasi reale controllo critico dei dati a disposizione – ad esaminare le parole usate dallo scrittore cristiano, che, sia pur ritenuto relativamente esperto di diritto romano, vive in ogni caso a nove secoli di distanza da tali eventi, e non è nemmeno detto che, nel suo intento apologetico, abbia un precipuo interesse a citare il versetto decemvirale alla lettera, mentre d'altra parte, ad esempio, lo stesso ricorso all'inusitata terminologia *'decreta'* in riferimento alle XII Tavole potrebbe far sorgere dei dubbi non del tutto illegittimi: pretendere senza neppure sentire il bisogno di dimostrarlo che Salviano «riporti», come dice l'autrice, l'esatto tenore dell'antica norma appare lasciare in verità alquanto perplessi⁹⁴.

7. Anche per quanto riguarda la lingua latina, al di là di alcune perplessità destinate dalla spiegazione di un semplice avverbio quale *'statim'*⁹⁵, colpisce innanzitutto il continuo comparire talora in ogni pagina del termine *'coercitio'* scritto senza dieresi, quasi che l'autrice ignori che secondo le attuali e comuni regole di pronuncia *'coercitio'* senza dieresi si dovrebbe leggere *'cervizio'*: a meno che, in linea di certi compiacimenti un po' macchietistici ormai diffusisi altresì presso qualche romanista, anche qui si voglia usare la pronuncia cosiddetta *restituta*, tanto per darsi qualche aria di finto tecnicismo linguistico, già di per sé un piuttosto ridicolo in un normale scritto romanistico, ma soprattutto assolutamente fuori luogo se non caricaturale in un libro di livello così basso.

Ma vi è molto di più: quello che davvero impressiona è l'incapacità dell'autrice di spiegare correttamente un testo latino e di trarne le più elementari conseguenze, incapacità di cui del resto si è già visto il macroscopico esempio della lettura incredibilmente fuorviante dei cap. 23-27 del II libro di Livio, da cui essa deduce non si sa come una *provocatio ad populum* nei confronti di una sentenza *de credita pecunia*: ma questo è soltanto il caso più enorme ed evidente, e nel corso del libro si notano continuamente errori o quantomeno sfasature esegetiche che lasciano basito il lettore. Per limitarsi ad un solo esempio, a proposito del rapporto tra esercizio della giurisdizione criminale ed introduzione della *provocatio ad populum*, l'autrice richiama il *liber singulari enchiridi* di Pomponio e cita D. 1.2.2.16 (*'exactis deinde regibus consules constituti sunt duo: penes quos summum ius uti esset, lege rogatum est: dicti sunt ab eo, quod plurimum rei publicae consulerent. qui tamen ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent, lege lata factum est, ut ab eis provocatio esset neve possent in caput civis romani animadvertere iniussu populi: solum relictum est illis, ut coercere possent et in vincula publica duci iuberent'*), e così lo commenta: «Quella parte della

⁹¹) L'argomento non può certo essere qui affrontato: per quanto riguarda l'inverosimiglianza delle due pene posso tra l'altro rinviare a quanto scrivevo in *Dall'arcaica sacertà consuetudinaria alla sacertà politica protorepubblicana*, in «Studi G. Melillo», III, Napoli, 2009, p. 1599 s.

⁹²) *Leges Valeriae*, cit., p. 58: le stesse idee a tale proposito vengono ribadite, sempre in un contesto di sospensione di ogni congruità logica della ricostruzione storica, a p. 293 s.

⁹³) Salv., *gub. Dei* 8.5: *'interfici enim indemnatum quemcumque hominem etiam duodecim tabularum decreta vetuerunt'*.

⁹⁴) *Leges Valeriae*, cit., p. 210 ss. e in particolare p. 216 s.

⁹⁵) Cfr. *ivi*, p. 98, dove per dire che *'statim'* ha l'ovvio significato di «subito», ci si chiede prima se «la correlazione istituita dall'avverbio è di tipo causale», e quindi, rifiutando tale possibilità, si afferma che ha il significato di «prima» («l'avverbio *statim* ha il significato di prima in senso temporale e nel caso specifico essendo posto in correlazione con *postidie* indica una successione di eventi nel tempo»).

dottrina che crede alla storicità della legge Valeria ritiene di poter desumere da questo passo che, in conseguenza dell'approvazione di tale legge, i consoli sarebbero stati privati del potere di esercitare la giurisdizione penale, la quale sarebbe stata demandata ai questori eletti dal popolo. A riprova di tale interpretazione si riporta un altro passo di Pomponio, nel quale il giurista richiama l'istituzione dei due questori», citando quindi D. 1.2.2.23 (*et quia, ut diximus, de capite civis romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praesent: hi appellabantur quaestores parricidii, quorum etiam meminit lex duodecim tabularum*)⁹⁶. Ora non vi è chi non veda— al di là del problema della affidabilità storica di tali notizie — che non è affatto vero che dal primo passo (§ 16) si possa «desumere» che i consoli sarebbero stati privati del potere di esercitare la giurisdizione penale, perché ben diversamente il testo in linea di massima lo dice nella maniera più esplicita, tanto è vero che Pomponio, quando nel § 23 riprende tale affermazione, specifica subito *ut diximus*, ossia che l'ha già detto; e per converso non è del pari assolutamente vero che dal § 16 si possa in qualche modo desumere che la giurisdizione penale «sarebbe stata demandata ai questori eletti dal popolo», come pretenderebbe l'autrice, perché questo il passo in questione non lo dice assolutamente neppure nel modo più indiretto: lo dice invece, senza certo limitarsi farlo «desumere» bensì nella maniera più chiara ed esplicita, il successivo § 23, dove infatti si afferma *quaestores constituebantur a populo* appunto per tale motivo: non una «riprova», ma una notizia fornita per la prima volta. Il libro, in effetti, non spiega affatto i due passi di Pomponio, ma con le sue parole complica semplicemente la vita al lettore, che non solo se li deve capire da solo, il che non sarebbe grave, ma, quel che è peggio, deve farlo superando le inutili difficoltà che l'autrice gli frapponne pretendendo di illustrargli il passo attraverso incredibili errori di lettura.

Né sembrano questioni in fondo secondarie: a parte l'incapacità di seria lettura delle fonti che fenomeni del genere dimostrano *ad abundantiam*, è chiaro che il lettore, costretto a seguire il pensiero, per così dire, dell'autrice per oltre trecentocinquanta pagine camminando per simili percorsi accidentati e piste ad ostacoli, in cui anche la cosa più semplice diventa difficile e da ricostruire nella caligine di sviste ed errori in cui l'autrice la colloca e la nasconde, alla fine esce a dir poco imbestialito da una simile esposizione, e si convince che il solipsismo criptico della monografia non abbia nulla a che vedere con una lingua il cui scopo è appunto quello di comunicare nonché, nel caso, di spiegare una ipotesi ricostruttiva circa un determinato istituto, ipotesi ancora una volta anch'essa qui invece da intuire tornando sovente, direi bustrofedicamente, indietro a quanto già detto nel modo più ambiguo per capirlo finalmente alla luce di quanto viene dopo.

8. Ma chi eventualmente abbia seguito sin qui queste note non si illuda: restano purtroppo ancora da esaminare le cognizioni dell'autrice circa la lingua italiana, che non sono certo meglio di quanto visto per il suo latino. Non si tratta di censurare il suo stile decisamente tremendo, ma di soffermarsi soltanto su alcuni errori che rendono di ancora più ardua lettura le sue farraginose frasi, già di per sé non certo mirabili.

Innanzitutto, vi è un curioso uso della preposizione «ovvero», che propriamente significa «oppure», ma che oggi viene ormai sempre più intesa in maniera preponderante ahimè come «ossia», né è certo mia intenzione mettermi qui a stigmatizzare questo nuovo uso del termine che tra l'altro fa sì che esso debba essere accuratamente evitato esaminando gli studenti, che immancabilmente intendono ad esempio «essere assolto ovvero condannato» nel senso di «essere assolto ossia condannato», guardando il povero docente come se fosse pazzo. Ma almeno in questi casi la preposizione ha un significato univoco, nel senso che, pur sbagliando, la si intende come «cioè» e mai come «oppure». Molto peggio è il caso di chi, invece, usa «ovvero» un po' nella prima e un po' nella seconda accezione, rendendola quindi dal significato contraddittorio e del tutto oscuro: ed ovviamente è proprio quello che fa l'autrice, cosicché in alcuni luoghi, più rari, della monografia «ovvero» pone

⁹⁶) *Leges Valeriae*, cit., p. 110 s.

appunto un'alternativa⁹⁷, in altri una spiegazione⁹⁸, mentre in altri ancora rimane piuttosto ambiguo⁹⁹, ed il povero lettore, ancora una volta, deve rileggersi attentamente tutte le frasi che contengono tale parola per riuscire finalmente a capire in quale dei due sensi è stata di volta in volta usata: e certe volte non lo capisce proprio¹⁰⁰. Come dicevo, qui la lingua non è più uno strumento di comunicazione, ma un esercizio semmai di decrittazione.

Altro motivo di scarsa conoscenza della lingua italiana che provoca nel lettore prima stupore di fronte a certe frasi, poi la necessità di rileggere e quindi la scoperta che in realtà l'autrice voleva dire l'esatto contrario di quanto risulta affermare, si mostra nell'uso dell'avverbio «affatto», che viene usato talora secondo il suo normale significato di «del tutto»¹⁰¹, ma talvolta in quello, erroneo, di «niente affatto», sottintendendo non si sa perché – forse per non fare il troppo sforzo di scriverla, o forse non sapendo proprio che si dovrebbe farlo – la particella negativa¹⁰².

Infine – a parte la stranezza di scrivere certe parole non, come vorrebbe la regola ottocentesca relativa alle preposizioni di fronte a vocali e semivocali, sempre con una doppia *b* («obbiezione»), e neppure sempre con una sola *b*, secondo una grafia che oggi tende ormai a prevalere («obbiettivo»), ma di mediare invece chissà perché tra le due posizioni e di scrivere quindi un po' in un modo e un po' nell'altro: ad esempio «obbiettivo» ma d'altra parte «obiezioni» – non è possibile sottacere nella monografia un uso davvero terrifico della virgola, con incisi aperti e non chiusi o non chiusi dopo essere stati aperti in tal modo, e soprattutto con frasi in cui la virgola è posta sapientemente tra il soggetto e il verbo¹⁰³, e ancora con mostruosi periodi in cui le virgole vengono usate al posto di li-

⁹⁷ Nel senso di «oppure», si veda ad esempio *ivi*, p. 98 (nel primo capoverso dopo il testo rientrato) e p. 151 (alla fine del primo capoverso).

⁹⁸ Nel senso di «ossia», cfr. tra l'altro *ivi*, p. 52 (alla fine del primo capoverso), p. 58 s. nt. 53, p. 112 (nel primo capoverso), p. 119 (nel primo capoverso), p. 142 s., p. 150 nt. 34, p. 211 (nella terzultima riga del testo), p. 238 s., p. 315 (nel secondo capoverso), p. 330 (alla quinta riga dall'alto).

⁹⁹ Cfr. ad esempio *ivi*, p. 133 nt. 84 (cfr. *supra*, nt. 19): «V. in tal senso anche MASI DORIA, *Spretum imperium*, cit., la quale con riguardo all'intervento del padre parla di 'un'azione per così dire integrativa rispetto alla *capacitas* di Q. Fabio, ovvero e forse meglio sostitutiva in virtù di una maggiore auctoritas e di un più incisivo carisma nei confronti delle istituzioni e della popolazione» (ovviamente, non aiutano a capire la frase il fatto che le virgolette della citazione di Carla Masi Doria vengano aperte ma non chiuse, e che d'altra parte l'autrice si dimentichi di citare la pagina del libro di quest'ultima, rendendo anche per tal verso malagevole qualsivoglia riscontro chiarificatore).

¹⁰⁰ Cfr. ad esempio, a p. 9 s. nt. 18, la frase «Su tale aspetto credo abbia inciso la visione di fondo dello studioso che ancora la distinzione tra *coercitio* e *iudicatio* all'esperibilità o meno della *provocatio*, ovvero al carattere definitivo o meno del provvedimento punitivo deciso dal magistrato.» (è davvero proprio così, non ho sbagliato io a ricopiarla).

¹⁰¹ Cfr. tra l'altro – non ho segnato se non episodicamente i casi di questo tipo – p. 150 nt. 134 («affatto casuale non mi sembra ...»).

¹⁰² Cfr. ad esempio *ivi*, p. 145 s. («la romanistica si è però dovuta confrontare ... con un problema affatto marginale»: ovviamente il motivo per cui si parla di '*ius provocationis*' anche se il magistrato non è obbligato a concedere la *provocatio* non è invece per nulla un tema marginale per l'autrice) e p. 175 nt. 78 («Sull'argomento, affatto irrilevante, si avrà modo di tornare: anche qui si vuole dire che l'argomento *non è affatto* irrilevante).

¹⁰³ Cfr. ad esempio *ivi*, p. 17 nt. 38 («Non concorda con l'analisi del Kunkel, il Crifò ...»), p. 106 nt. 3 (all'inizio: «La fustigazione poteva essere a morte è il caso della pena prevista per l'amante della vestale, oppure no»), p. 114 (all'inizio del secondo capoverso: «... il quale aveva messo in evidenza come il console potesse esercitare la giurisdizione criminale, solo relativamente a quelle materie cui la legge gli consentiva di farlo»), p. 117 (alla fine del primo capoverso: «Spesso, chiosa Cicerone, gli dei immortali, repressero l'impeto *iniustus* del *populus*»), p. 130 (nel secondo capoverso: «Nella monarchia, l'esercizio della repressione criminale nei confronti dei traditori spettava in via esclusiva al *rex*, cui concorreva, solo nel caso in cui il *crimen* fosse stato compiuto da un sottoposto o da uno schiavo il *ius vitae ac necis* del *pater familias*», dove magari ci vorrebbe una bella virgola prima di «il *ius*»), p. 136 (all'inizio del secondo capoverso: «L'episodio di Volerone è collocato dalle fonti nel 475 a.C. un anno particolarmente difficile per la *res publica*: qui la virgola invece manca dopo «a.C.»), p. 214 nt. 217 (in fine: «Devo peraltro riconoscere che nessun testo riferisce la regola in questione espressamente alle XII Tavole e che, quanto sostengo ha il valore di una semplice ipotesi; si tratta qui in realtà di una citazione di Bernardo Santalucia – *Il processo penale nelle XII Tavole*, in «Società e diritto nell'epoca decemvirale», Napoli, 1988, p. 265 –, solo che lo studioso fiorentino la virgola la metteva giusta – «... alle XII Tavole, e che quanto sostengo ...» –, mentre la nostra autrice gli sconda la frase collocando la virgola nella sua solita originale maniera, facendo per di più sembrare a lui ascrivibile tale improponibile uso della punteggiatura), p. 276 (nel secondo capoverso: «Se pienamente condivisibile mi pare infatti l'affermazione relativa all'incompatibilità

neette o parentesi, in maniera tale da rendere il discorso del tutto ostico e di lettura ardua se non pressoché incomprensibile¹⁰⁴.

9. Chiudendo finalmente queste appenanti note, resta solo da fare cenno ad un aspetto dello stile espositivo dell'autrice – che purtroppo costituisce altresì un elemento cardine della sua metodologia argomentativa e quindi, in ultima analisi, un modo di essere del suo stesso ragionare – di cui si è già fatto qualche cenno: alludo al continuo comparire, credo pressoché in ogni pagina se non quasi in ogni periodo della monografia, di un martellante uso di espressioni come «credo», «ritengo» («personalmente ritengo»), «mi sembra», «mi pare», «a mio parere», «a mio avviso», reiterati come si usava dire una volta ad ogni piè sospinto in maniera ossessiva e defatigante come un clownesco leitmotiv che, alla fine, finisce per riassumere la cifra ultima del libro in un caricaturale e giullaresco «a me mi pare» che tutto lo compendia nell'insieme e finisce con il diventare una sorta di sintesi simbolica cui l'intero volume si riduce nella memoria dell'eventuale lettore.

Non si tratta, si badi, di espressioni di modestia relativizzante o quantomeno di stile sottotono che compaiono nell'esposizione di non poche ricerche, ove, accompagnandosi a più o meno solidi apparati dimostrativi, hanno ben diversamente il fine di smussare un'argomentazione che potrebbe altrimenti voler risultare troppo stringente e ferrea, ingentilendo così, per così dire, il percorso logico che si vuol far seguire al lettore attraverso le riprove recate e tentando con tale tonalità retorica più lieve di agevolarne il convincimento. Ben diversamente, qui, il ricorso a tali espressioni – che del resto si coniuga come si è visto, in un alquanto opinabile procedimento dimostrativo, a usi disinvolti e del tutto ingiustificati di parole come «infatti», «quindi», «perciò», che risultano del tutto gratuite nel contesto in cui sono inseriti e tentano in qualche modo di compensare l'assenza di una reale argomentazione con una falsa impressione di consequenzialità – costituisce appunto l'inevitabile espediente per mascherare, per fortuna con scarso successo se si è abbastanza attenti, l'assenza di ogni logica e di ogni fondatezza probatoria in quanto viene via via giustapposto più che ricollegato razionalmente dall'autrice, in una gratuità di fondo del discorso così articolato di cui anche il lettore più distratto finisce in qualche modo con l'accorgersi: né voglio ancora una volta ritornare sugli esempi qui già forniti di tale avanzare sbilenco delle architetture argomentative edificate dall'autrice. Non si tratta neppure, come nel diverso caso testé recato, di una reale o recitata modestia, ma semmai di totale sicurezza della verità delle proprie personali opinioni, ché anzi a tali espressioni di pensiero soggettivo e personale si accompagnano infatti lampi sulfurei di estrema presunzione se non di protervia, come quando ad esempio l'autrice, quasi prendendo per mano il lettore come un bambino, gli dice didascalica e suadente «Ma vediamo in concreto quale sia il significato di questa mia affermazione», per poi procedere con paziente bonomia in tale spiegazione¹⁰⁵: o come quando, davvero convinta che le argomentazioni da lei fornite siano senz'altro sufficienti ad una parvenza di definitiva dimostrazione, esclama con ineffabile tono trionfalistico «Non resta a questo punto che verificare ...»¹⁰⁶; oppure quando con cieca sicumera pensa di smentire ogni contraria dottrina scrivendo «Anzi è vero

tra il *sacer esto* e il *ius fas esset occidi* del testo liviano, meno convincente, mi sembra la soluzione prospettata dallo studioso, in quanto, priva sostanzialmente di riscontri: due virgole, la terzultima e l'ultima, davvero stupende), p. 315 (nel secondo capoverso: «Alcuni studiosi, è il caso da ultimo del Magdelain ritengono che ...»).

¹⁰⁴ Cfr. ad esempio *ivi*, p. 121 (all'inizio dell'ultimo paragrafo: «Che la testimonianza di Livio possa invece ritenersi attendibile e quindi di conseguenza ipotizzarsi che l'accertamento condotto dal magistrato sia a tutti gli effetti un *iudicium*, è questo il termine che usano gli antichi, che si conclude nel caso in cui sia riconosciuta la colpevolezza del reo, con una *damnatio*, mi pare risulti con evidenza anche dalla *provocatio* opposta dal *magister equitum* Q. Fabio ...») e nt. 53 («Non deve infatti dimenticarsi la finalità e il contesto in cui l'Arpinate pronuncia questa frase, egli si sta rivolgendo alla giuria popolare e come difensore sta perorando la causa del suo assistito, non si può quindi escludere una certa enfasi») o ancora p. 205 (nel secondo capoverso: «Mentre infatti disponiamo di molteplici attestazioni circa l'esperibilità della *provocatio* nei riguardi delle sanzioni capitali adottate dal magistrato *cum imperio*, è sufficiente pensare al contenuto delle leggi Valeriane e di quelle Porciane, non disponiamo di alcuna testimonianza analoga per il tribunale della plebe»).

¹⁰⁵ *Leges Valeriae*, cit., p. 260.

¹⁰⁶ Si veda *ivi*, p. 106 (ma si tratta di una locuzione che ricorre più volte nel libro).

esattamente il contrario»¹⁰⁷ (*ipsa dixit*)¹⁰⁸; ovvero infine quando, dopo gli ingenui rilievi già richiamati circa la prospettazione del decemvirato quale forma definitiva di governo¹⁰⁹, conclude soddisfatta, con uso delle virgole al solito quantomeno opinabile: «Sotto questo profilo la testimonianza di Livio, che con riguardo all'istituzione dei decemviri, afferma esplicitamente *mutatur forma civitatis* mi pare lasci adito a ben pochi dubbi»¹¹⁰.

In ogni caso, quali che siano i più o meno consci fini che si propone l'autrice adottando tale tecnica espositiva fondata e abbarbicata al «mi pare», ne risulta senza dubbio uno stile improntato alla opinione personale piuttosto che alla prova logica di quanto affermato, un chiacchiericcio dal tono talvolta persino un po' pettegolo e vacuo dove i passaggi argomentativi, quasi mai sufficientemente giustificati da quanto detto, finiscono inevitabilmente per sembrare il più delle volte arbitrari e gratuiti. Il tutto, nell'alveo di un taglio espositivo sovente inutilmente dogmatico nella maniera più ingenua e sprovveduta, di una visione sostanzialmente antistorica per l'incapacità di collocare l'evento nel suo contesto di fondo, di un inutile affastellamento di argomenti pseudodefinitivi che in realtà non provano nulla in maniera effettiva e reale, di una assenza totale di qualsiasi quadro di insieme convincente circa i fenomeni studiati, tali da dotarli di una qualche patina di verità. E di una sostanziale, ed anzi si potrebbe dire ontologica, alienità di fondo, aggiungerei, dalle stesse logiche del diritto¹¹¹.

Nel complesso, si può osservare che, come in non pochi libri romanistici recenti, il problema in fondo non è tanto l'approfondimento del tema specifico, quanto piuttosto la mancanza di un

¹⁰⁷) Cfr. *ivi*, p. 298.

¹⁰⁸) Si veda anche, a p. 320, l'accusa, riferita alla dottrina contrastata, di essere «ingiustamente ipercritica e svalutativa delle fonti antiche».

¹⁰⁹) Cfr. *supra*, nt. 8.

¹¹⁰) *Leges Valeriae*, cit., p. 260.

¹¹¹) A costo di annoiare oltre misura l'eventuale ed anzi a questo punto il davvero ipotetico lettore che mi avesse sin qui seguito, e che in ogni caso difficilmente potrà ancora aver voglia di leggere anche questa lunga nota, voglio riportare l'argomentazione con cui l'autrice spiega (*Leges Valeriae*, cit., p. 286 ss.) le profonde ed accorte ragioni per cui, a suo modo di vedere, la *lex Valeria Horatia* del 449 a.C. avrebbe previsto la sanzione della sacertà per chi avesse nominato magistrati *sine provocatione*. In un paragrafo un po' dietrologicamente intitolato «*Creatio magistratum e libertas repubblicana. Il perché del ius fasque esset occidi*» si spiega infatti il ricondoto motivo della scelta della sanzione della sacertà in questi termini: «Nel 449 a.C. Valerio e Orazio presentano al comizio centuriato una *rogatio* in cui si fa divieto di creare nuove magistrature non soggette all'appello al popolo: *ne quis ullum magistratum sine provocatione creasset*. Il divieto non è però assistito dalla previsione di una pena pubblica ma dalla facoltà concessa a chiunque di uccidere legittimamente chi avesse violato la legge *quis creasset, eum ius fasque esset occidit, neve ea caedes capitalis noxae haberetur*. La mancata previsione di una pena capitale pubblica consentiva, ove ve ne fossero le condizioni, di dar vita anche ad una magistratura *sine provocatione*. Al contempo, però, la qualificazione della condotta come tipicamente lecita rappresentava un efficace deterrente nei confronti di iniziative che non raccogliessero consensi sufficienti. Vi è infatti motivo di credere» (!) «che se tra tutti i soggetti istituzionali preposti alla *creatio magistratum* – ovvero i consoli, il senato e il comizio centuriato – vi fosse accordo sull'istituzione di una magistratura non soggetta all'appello al popolo, nessuno avrebbe minacciato il ricorso al *ius occidendi* previsto dalla legge. Al contrario, di fronte ad un tentativo messo in atto a gruppi politici numericamente esigui; sarebbe stato possibile, innanzitutto per i consoli, ma anche per gli altri magistrati, per i tribuni della plebe e via via fino all'ultimo dei cittadini invocare l'applicazione della legge Valeria Orazia *de provocatione*. L'intendimento che traspare dalla *rogatio* è duplice; salvaguardare da un lato l'esercizio di una legittima prerogativa dei *cives* quale è il diritto ad eleggere i propri magistrati; garantire dall'altro il rispetto della *libertas civium*. Del resto la *creatio* di un magistrato *sine provocatione*, a differenza della nomina di un *rex*, fattispecie punita dalla *lex de adfectione regni* con la sacertà, non è incompatibile con la *libertas* repubblicana: si pensi al primo decemvirato. Ciò non toglie che però, in determinate circostanze, possa rappresentare un pericolo: è quanto accade con l'elezione dei secondi decemviri. Di qui la particolare *sanctio* della legge Valeria». Una logica può darsi certo molto furbesca, quella postulata dall'autrice, persino di una astuta scaltrezza davvero diabolica (a parte il fatto, di cui ella non sembra rendersi conto, che in ogni caso il creare magistrati *sine provocatione*, al di là dei più o meno ampi consensi «istituzionali» di cui tale decisione poteva godere, avrebbe però messo l'autore del provvedimento alla mercé dell'ultimo pazzoide che, per opposizione politica fondamentalista o anche solo per il piacere di farlo fuori, sarebbe in ipotesi stato legittimato con tutti i crismi di legge, tanto sul piano del *ius* quanto su quello del *fas*, ad ammazzarlo senza problema pur nella generale approvazione che tutto il popolo gli tributava): ma, quel che soprattutto importa, tutto ciò non ha nulla a che vedere con le linee costruttive del diritto ed i procedimenti della razionalità giuridica, e risulta semmai una pseudologica scandalistica ed appunto come si diceva dietrologica, una visuale insomma da rotocalco *pulp* o da *talk show* televisivo.

quadro generale di base del diritto romano, e più latamente del diritto e della storia, nonché di una cultura generale che supporti entrambi: elementi la cui assenza non può alla fine che inevitabilmente compromettere le più specialistiche ricerche con cui l'autore intende cimentarsi. In una prospettiva più banale, infine, quanto davvero impressiona e spaventa è che ormai si vogliono scrivere libri di diritto romano e vincere concorsi accademici prima di averne studiato – anzi, senza darsi neppure la pena di studiarne né prima né dopo – le nozioni isagogiche più banali di tale disciplina. E la tragedia è che oggi non pochi purtroppo riescono a farlo e a ritrovarsi «in cattedra».

Sintetizzare conclusivamente che cosa si pensi davvero di una simile confuso affastellamento parodistico di affermazioni pseudoromanistiche è certo cosa del tutto impossibile, a meno di lasciarsi andare al turpiloquio più sfrenato ed inverecondo: spero anzi di liberarmi al più presto, nella maniera più igienicamente salutare, del brutto ricordo di questo libro, anche affinché esso non contamini della sua ributtanza l'idea che riesco ancora almeno in parte a conservare degli studi romanistici. Quanto rimarrà, semmai, è la melanconica sensazione del troppo tempo perduto ad occuparmi di alcunché di assolutamente inesistente, come un piccolo buco di niente di cui sopravviverà soltanto, aneddoticamente, la traccia di qualche cosmicomica asineria da raccontare come aneddoto e di cui ridere esemplarmente, di tanto in tanto.

Certo, è per converso inevitabile che ci si senta un po' a disagio, se non anche per certi versi quasi in colpa, dopo aver scritto a proposito dell'opera di un autore le cose tremende che il libro in esame mi ha costretto a vergare. Per un verso, infatti, non si può che essere imbarazzati e persino contriti di fronte alla sventurata autrice qui inevitabilmente maltrattata, che sono convinto essere nella vita di ogni giorno una degna signora del tutto meritevole di ogni rispetto, e che solo contingenti eventi sfortunati hanno trascinato a praticare una professione – perdipiù implicante, oltre all'insegnamento, altresì la ricerca e la stesura di articoli e libri – per la quale non era assolutamente tagliata né, soprattutto, preparata. Ma d'altra parte, sentendosi in qualche modo romanisti, è inevitabile sdegnarsi altresì con coloro, che per insipienza di giudizio, protervia baronale ed in fondo per incapacità di rispetto delle persone, l'hanno illusa e trascinata in questa insensata avventura accademica. Molto più di me, a dolersi e sentirsi in colpa per l'inevitabile durezza di questa recensione dovrebbero essere semmai coloro che l'hanno invitata, dopo la laurea, a fermarsi in università, che l'hanno presentata a incontri e convegni, che le hanno fatto vincere concorsi, che l'hanno chiamata a insegnare in un prestigioso ateneo una materia che lei mostra di non conoscere affatto in maniera sufficiente neppure in una pur minima prospettiva istituzionale, tale da farle superare un esame di primo anno, ed ancora di più coloro che potevano utilmente leggerle questa monografia ed avvertirla dei suoi clamorosi errori e non l'hanno menomamente fatto¹¹²: sono questi coloro che non soltanto

¹¹² Quasi in esergo, e prima dell'*Indice*, la monografia reca questi ringraziamenti (p. VIII): «Desidero ringraziare il mio Maestro, Luigi Capogrossi Colognesi, guida costante e insostituibile nella stesura del lavoro ed i professori Pierangelo Catalano e Bernardo Santalucia sempre prodighi di consigli e di suggerimenti. Sono inoltre grata ai professori Mario Talamanca e Carlo Venturini per la paziente lettura del manoscritto». A parte che semmai si sarà trattato di un dattiloscritto o meglio ancora della stampa di un *file*, ma ben difficilmente di un manoscritto, è in effetti facile credere che il «Maestro» dell'autrice sia stato «guida costante e insostituibile» nella stesura di questa monografia (anche se evidentemente non risulta essere stato in grado di correggerle neppure gli errori più madornali), e con un po' di sforzo si può ritenere possibile che Pierangelo Catalano e Bernardo Santalucia le abbiano magari anche dato un certo numero di consigli, che peraltro l'autrice sembra essersi ben guardata dal seguire: ma quello che si può senz'altro escludere è che Mario Talamanca e Carlo Venturini – che purtroppo ormai non possono più smentire un simile insulto – abbiano davvero letto, ed eziandio pazientemente, un simile obbrobrio e per di più abbiano in ipotesi confortato l'autrice a procedere alla sua pubblicazione (ho cercato, sfogliando le *Pubblicazioni pervenute alla direzione* su svariate annate del *Bullettino*, ma non sono riuscito a ritrovare il luogo in cui Mario Talamanca lamentava infastidito i ringraziamenti per la lettura del dattiloscritto da parte di libri che egli si era ben guardato dall'esaminare e talvolta persino dallo sfogliare, e che sembravano esibire tale gratitudine quasi come una *captatio benevolentiae* nei confronti delle sue eventuali recensioni). Si ricordi come tra l'altro, in ordine alla monografia in esame, basti scorrere semplicemente l'indice, trovandovi un paragrafo intitolato «La *provocatio* opposta nel 495 ad Appio Claudio giudice in un processo *de credita pecunia*» per accorgersi che c'è qualcosa che decisamente non va – per usare un eufemismo – e intuire quindi di quale livello sia tale libro.

hanno distolto la sua vita da strade che con ogni probabilità le sarebbero risultate migliori, ma hanno anche recato un ulteriore inutile sfregio ad una disciplina già di per sé pressoché agonizzante, una disciplina che magari essi dicono di amare e che ormai, grazie a persone come loro, è in uno stato tale da non consentirle proprio più di sopportare simili insulti che la screditano e la squalificano ed, in ultima analisi, la uccidono¹¹³.

¹¹³) Per curiosità, quando già stavo chiudendo questa recensione, sono andato a vedere su *internet* i giudizi espressi sull'autrice di *Leges Valeriae de provocatione*: com'era prevedibile, nella procedura di valutazione comparativa trovo lodi per la sua «analisi quasi sempre lucida e convincente delle fonti considerate», elogi per la sua «sicurezza» nella «discussione della dottrina, dalla quale la candidata spesso prende le distanze per proporre, con lodevole equilibrio, ricostruzioni autonome e originali», apprezzamenti per il fatto la sua «produzione scientifica mostra conoscenza approfondita delle problematiche del diritto criminale nella prima fase repubblicana, sia sotto il profilo della ricostruzione dottrinale, sia sotto quello dell'impiego delle fonti», plausi ed encomi ed altre belle parole «per il rigore, l'originalità e l'innovatività degli studi tradotti nelle sue pubblicazioni», per lo «sforzo brillante ed erudito di analizzare, attraverso l'istituto della *provocatio ad populum*, il quadro delle libertà repubblicane», per l'«apprezzabile integrazione di diversi sistemi di conoscenza coniugata ad una lodevole cautela nel proporre soluzioni non di rado originali», ed altre scipitaggini consimili. Tutto ciò, peraltro, non mi scandalizza più di tanto: è ormai da tempo d'uso fare inevitabilmente così quando il potente di turno, magari anche solo piccolo piccolo, ha deciso di cooptare ed imporre ai colleghi l'allievo che, per quanto di scarsa dottrina, ha deciso di portare avanti nella cosiddetta carriera accademica (e anche prima, in tempi che magari qualcuno si illude migliori, credo che fosse lo stesso, con la non trascurabile differenza, però, che forse si aveva almeno la prudenza di non fare soverchie figuracce con i colleghi scegliendosi come allievi eccessivi somari): e d'altra parte sono sicuro che i commissari hanno prudenzialmente evitato di leggere con troppa acribica attenzione, riga per riga e nota per nota, il tremendo parto della candidata. Tuttavia, quando negli atti della sua chiamata come associata mi imbatto non solo nei soliti encomi, plausi, omaggi e apprezzamenti ed altre melensaggini complimentose, ma altresì in una frase come «la commissione esprime sulla candidata un giudizio di eccellenza», questo inutile orpello di piaggeria verso una candidata che dovrebbe quantomeno essere bocciata, stando a quello che scrive, agli esami istituzionali del primo anno, nonché temo l'implicito quanto inutile salamelecchio di sfacciato servilismo senza ritegno verso un cosiddetto venerabile maestro che non è stato neppure capace di correggere almeno le più gravi bestialità dei cosiddetti prodotti scientifici di chi presentava ai vari concorsi, questo riesce ancora a destare pur nell'abitudine ad ogni distratto cinismo difensivo un breve conato di sdegno e di scandalo, come una protesta di disprezzo ed un vestigio di amor proprio («ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità», cantava Fabrizio De André). E, di fronte a tale pomposo ed impudico termine persino troppo ridicolo per essere pronunciato, palladio di ogni più tristo e rapace politicume accademico ed ambita patacca falsodotata di chi è tanto privo di qualsiasi decoro ed ironia da non vergognarsene, mi tornano persino in mente, chissà perché, le parole di un noto accademico, il matematico Alessandro Figà Talamanca, non a caso accreditato esperto di questioni universitarie, che in una lettera al *Corriere della Sera* dell'11 luglio 2004 osservava come sovente, nella nostra università, quando si usa il sostantivo «eccellenza», si dovrebbe il più delle volte coniugarlo con l'aggettivo «mafiosa».